


COMUNE DI VERO'
Provincia di Trento



**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE PATTIZIA 2009
L.P. 04 marzo 2008 N. 1 Capo VI**



NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO I°

GENERALITA'

DISPOSIZIONI GENERALI

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DEFINIZIONI

Art. 1 DOCUMENTI DEL PIANO

1. Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale, in seguito chiamato per brevità anche PRG, è costituito dai seguenti elaborati:

N°	SIGLA	DOCUMENTO	DATA	SCALA
1	1. RI	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	13/12/2010	
2	1. CTA	CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE	12/04/2007	
3	1 NA	NORME DI ATTUAZIONE	13/12/2010	
4	CARTOGRAFIA:			
1.	TSA	SISTEMA AMBIENTALE	12/04/2007	1:5000
2.	TSU-1	SISTEMA URBANISTICO C.C. VERVO'	13/12/2010	1:5000
3.	TSU-2	SISTEMA URBANISTICO C.C. PRIO'	16/11/2009	1:5000
4.	TSU-CA-1	SISTEMA URBANISTICO – STRALCIO CENTRI ABITATI	13/12/2010	1:1440

Art. 2 DISCORDANZE NEL P.R.G.

1. Le disposizioni del presente PRG prevalgono su quelle di qualsiasi altra normativa e/o cartografia esistente alla data di approvazione del PRG medesimo, con la sola esclusione delle vigenti disposizioni contenute nelle seguenti norme e loro successive modificazioni ed integrazioni :
 - 1.1. R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e s.m. ed int. e relativo regolamento R.D. 16.5.1926, n. 1126, in materia di tutela del vincolo idrogeologico.
 - 1.2. D. Legislativo 29.10.1990, n. 490, in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico.
 - 1.3. Legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali.
2. Nel caso in cui diversi documenti del PRG prevedessero normative in modo tra loro contrastante, si dovrà adempiere alla norma che, nell'ordine, risulta indicata da:
 - 2.1. Le presenti Norme di Attuazione.
 - 2.2. Nell'ordine, le tavole Urbanistiche TSU-CA e TSU.
 - 2.3 Nell'ordine, le tavole delle Autorizzazioni TSA.
 - 2.4 La Relazione generale e suoi allegati, in funzione di supporto di carattere interpretativo e progettuale.

Art. 3 APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRG

1. Il PRG si applica alla totalità del territorio Comunale.
2. L'applicazione del PRG avviene secondo le indicazioni contenute nei sistemi cartografici letti nel loro complesso contemporaneamente, oltre che secondo le prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione e le indicazioni della Relazione Illustrativa e dei suoi allegati.
3. Il PRG demanda al Regolamento Edilizio Comunale, in seguito chiamato per brevità anche REC, i criteri della disciplina tecnico amministrativa e le norme sanitarie.
4. Per quanto non è considerato esplicitamente nel PRG, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti sovraordinati, sia a livello provinciale che a livello nazionale.

Art. 4 ATTUAZIONE DEL PRG

1. Il PRG si attua attraverso i piani esecutivi di grado subordinato, o piani attuativi, previsti al capo IV del titolo IV della LP. 5.9.1991, n. 22, nonché, nelle restanti parti del territorio comunale, attraverso gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio.
2. La pianificazione subordinata prevista dai piani attuativi si applica obbligatoriamente solo nelle parti del territorio comunale specificatamente assoggettate ai medesimi e secondo le prescrizioni contenute nel PRG.
3. I Piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, a loro volta soggetti a concessione edilizia nel rispetto delle indicazioni del PRG e delle norme congruenti.
4. I beni compresi all'interno della perimetrazione delle aree e dei manufatti isolati individuati in cartografia come insediamenti storici sono soggetti alle dettagliate prescrizioni di carattere operativo precise al Capitolo III° delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 5 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

1. E' ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano esecutivo di grado subordinato.
2. Nelle aree assoggettate ai piani esecutivi di grado subordinato, la concessione edilizia è subordinata all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni, ad esclusione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che sono sempre ammessi.

Art. 6 PIANI ATTUATIVI

1. Nelle tavole stralcio dei centri abitati del sistema urbanistico -TSU CA - il PRG individua tre tipi di piani attuativi : i Piani di Recupero Edilizio (PRE), i Piani di Recupero Urbano (PRU) ed i Piani di Lottizzazione (PL).
2. I piani attuativi sono regolamentati dal capo IV del titolo IV della L.P. 5.9.1991, n. 22. Sono :
 - 2.1 PRE - Sono Piani di Recupero Edilizio quelli individuati dal PRG nell'ambito del centro storico, su aree interessate da edifici storici degradati e con alta percentuale di parti vuote e inutilizzate.
 - 2.2 PRU - Sono Piani di Recupero Urbano quelli individuati dal PRG nell'ambito del centro storico, su aree interessate da progetti d'intervento pubblico per il miglioramento dell'ambiente urbano attraverso sistemazioni viarie comportanti anche demolizioni di parti di fabbricati, allargamento delle sedi stradali, formazione di marciapiedi, sistemazione di piazze ed arredo urbano.
 - 2.3 PL - Sono Piani di Lottizzazione quelli individuati dal PRG nell'ambito di nuove aree di espansione residenziale o produttiva da assoggettare ad un disegno infrastrutturale razionale.
3. La cartografia indica con apposita simbologia il perimetro delle aree dove si applicano obbligatoriamente i piani attuativi. Tali piani devono comprendere l'intera superficie delle singole aree come delimitata nella cartografia del PRG. Nelle aree di nuova espansione non soggette all'obbligo di piani attuativi i proprietari possono in ogni caso procedere ad elaborare piani attuativi secondo le modalità ed i termini previsti dalla L.P. 22/91.
4. Il Piano Attuativo deve rispettare i parametri stereometrici, i criteri, gli indirizzi progettuali sull'andamento dei corpi di fabbrica, le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità riportate nella cartografia del PRG. Per la viabilità, il Piano Attuativo può formulare anche tracciati diversi. Gli indirizzi tipologici prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione nelle aree assoggettate a Piano Attuativo sono puramente orientativi; essi possono discostarsene a condizione che siano rispettati i criteri generali di tutela ambientale fissati dal PRG.
5. I Piani Attuativi dovranno essere adottati entro dieci anni dalla data d'entrata in vigore del presente PRG. Fino all'approvazione dei piani attuativi, nelle aree ad essi sottoposte, sono ammessi solo interventi di manutenzione e conservazione, senza aumento di volume dei manufatti esistenti.
6. Il PRG individua un PRE. Trattasi di parti urbane formanti caratteristiche cortine edilizie di cui deve essere salvaguardata la peculiarità dell'organizzazione edilizia e l'originaria architettura. Il PRE dovrà tendere al recupero degli elementi ed organismi costitutivi originari mediante l'eliminazione delle parti incongruenti e l'adeguamento funzionale e formale secondo le indicazioni dei Criteri di Tutela Ambientale del PRG. In applicazione di tali indirizzi, negli interventi che eccedano la manutenzione straordinaria nelle singole unità edilizie comprese nei PRE, dovranno essere applicate le seguenti regole anche in deroga rispetto alle prescrizioni delle categorie di appartenenza:

6.1 Nel PRE a Priò che interessa l'ambito dei fabbricati individuati nella schedatura dei centri storici con i numeri 17, 32, 33, 34, 40 e le pertinenze perimetrate in cartografia TSU-CA, si applicheranno i seguenti criteri particolari:

l'U.E. n. 17 può subire interventi che possono arrivare alla eliminazione del terrazzo in cemento verso Sud;

l'U.E. n. 32 può subire interventi di soprelevazione del sottotetto fino ad un metro nel corpo di fabbrica ad Ovest ; l'assetto formale dei prospetti dovrà adeguarsi alla tipologia di quello della vicina u.e. 17;

l'U.E. n. 33 può subire interventi di soprelevazione del sottotetto fino ad un metro nel corpo di fabbrica a Nord;

l'U.E. n. 35 dovrà essere oggetto di un intervento di restauro filologico, volto al recupero dell'originario assetto formale tramite l'eliminazione dei falsi rivestimenti in legno, la valorizzazione dei contorni in pietra originari, il ripristino del foro originario sull'autorimessa, la regolarizzazione delle falde di copertura senza sopraelevazione. L'affresco votivo sul prospetto nord deve essere salvaguardato.

l'U.E. n. 40 dovrà essere oggetto di un intervento di restauro filologico volto al recupero dell'assetto formale originario. Il corpo accessorio a valle dovrà essere mantenuto in pietra a vista e restaurato.

7. Il PRG individua due PRU; uno a Priò ed uno a Vervò. Trattasi di parti urbane centrali, interessate da restringimenti viari, ubicate in prossimità di piazze nelle quali è necessario individuare progetti di riordino urbanistico attraverso la sostituzione o demolizione di edifici contermini, appositamente indicati nel PRG nelle categorie R4, al fine di consentire l'allargamento della strada pubblica. Il progetto deve prevedere la sistemazione dei fronti edilizi dei fabbricati residuati dalle demolizioni ed il riordino ed arredo delle corrispondenti piazze, o slarghi viari.

In applicazione di tali indirizzi, nelle aree ed edifici sottoposti a PRU, dovranno essere applicate le seguenti regole, anche in deroga rispetto alle prescrizioni delle categorie di appartenenza :

7.1 Il PRU a Priò interessa lo spazio aperto antistante il dosso della chiesa. Il progetto di riordino dovrà prevedere la demolizione e ricostruzione del fabbricato individuato in R4B, latistante la strada provinciale, la riprogettazione dell'edificio e la riorganizzazione degli altri luoghi aperti al fine di recuperare la spazialità originaria sul fronte della chiesa ed arredare convenientemente la piazza risultante.

- 7.2 Il PRU a Vervò interessa lo snodo viario tra le due piazze del paese, quella della chiesa e la piazza centrale, comprende le porzioni adiacenti delle strade che vi s'immiscono e due edifici che causano la strozzatura della strada provinciale: uno è situato all'ingresso sud ovest della provinciale nell'abitato storico; un altro è situato nella strettoia che collega le due piazze. Il progetto di riordino dovrà prevedere la sostituzione edilizia dei due fabbricati individuati in R4B al fine di consentire un adeguato allargamento della strada provinciale, la riorganizzazione delle aree di sedime recuperate, la ricostruzione arretrata dei fabbricati residui in sintonia con le disposizioni dettate dal successivo articolo 35, la riorganizzazione degli altri spazi aperti al fine di garantire sicurezza alla circolazione stradale e riorganizzare le funzioni delle due piazze attraverso un attento studio di riqualificazione ambientale ed arredo.
8. Il Piano di Lottizzazione di Nosaé a Vervò, per la parte compresa nel PRG previgente dovrà mantenere l'assetto approvato, salvo l'obbligo della modifica della viabilità in congruenza al nuovo PRG, peraltro previsto nella convenzione del piano di lottizzazione di quell'area. Per la parte restante dell'area assoggettata a lottizzazione convenzionata, valgono i criteri e le indicazioni tipologiche inserite in allegato alla relazione del PRG.

Art. 7**FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE**

1. Il fabbisogno di edilizia abitativa economico popolare potrà essere soddisfatto all'interno delle aree di nuova espansione, nelle aree di completamento e negli edifici compresi nei perimetri degli insediamenti storici, compatibilmente con le norme di legge in vigore, previa individuazione delle aree con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 8**DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETA', DA ALTRI FABBRICATI E DALLE STRADE**

1. Nell'ambito delle varie zone all'esterno degli insediamenti storici, la distanza tra i fabbricati non può essere inferiore a m 10,00 e comunque non inferiore all'altezza della fronte antistante più alta, se questa supera i m 10,00, e fatte salve le diverse prescrizioni specificatamente fissate per le singole zone.
2. Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai piani esecutivi di grado subordinato, la distanza dal confine di proprietà non potrà essere minore della metà di quella stabilita al precedente comma.
3. La distanza delle nuove costruzioni da osservare dalle strade sono stabilite in conformità alle disposizioni della D.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995, modificata con successive delibere n. 10778 dd. 02.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001 e n. 2929 dd. 10.12.2004, nonché alle disposizioni delle presenti norme e delle norme del Regolamento Edilizio Comunale. Il PRG individua con apposita simbologia le fasce di rispetto stradale lungo la viabilità principale. La larghezza di tali fasce di rispetto va letta nel rapporto di scala della cartografia del PRG. In ogni caso, salvo diversa indicazione riportata nella cartografia del PRG, nell'ambito delle aree per insediamenti residenziali, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree per attività dei settori primario, secondario e terziario, le distanze minime delle nuove costruzioni dal ciglio delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti e con esclusione delle piazze) sono le seguenti:
 - 3.1. m 5,00 per strade di larghezza inferiore a m 7;
 - 3.2. m 7,50, per strade di larghezza superiore a m 7.La larghezza della strada è definita dall'art. 2 della DGP 909/95, come modificato con la 10778/98.
4. Gli ampliamenti di fabbricati esistenti, compresi in fasce di rispetto stradale, sono ammessi nei limiti previsti dalle norme di attuazione del P.R.G., alle condizioni di cui all'articolo 6 della Deliberazione G.P. n° 909 dd. 3 febbraio 1995, modificata con successive delibere n. 10778 dd. 02.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001 e n. 2929 dd. 10.12.2004.
5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità generali di misura delle distanze e le diverse possibilità ammesse nelle situazioni particolari.

Art. 9 TIPOLOGIE EDILIZIE ED ASSI D'ORIENTAMENTO

1. Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali tre tipi di tipologie edilizie:
 - 1.1. monofamiliare o bifamiliare: sono costruzioni isolate, costituite da una o da due unità abitative aggregate;
 - 1.2. in linea o a schiera: sono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare direttamente con l'esterno o attraverso anditi comuni;
 - 1.3. a blocco: sono tutte le altre costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi comunicano con l'esterno esclusivamente mediante anditi comuni (condomini, case a grappolo, ecc.).
2. Il PRG distingue nelle zone produttive o commerciali tre tipologie edilizie:
 - 2.1. tradizionale: si tratta di edifici compatti, con coperture a più falde, dove viene integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda;
 - 2.2. a capannone: si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in calcestruzzo armato, metallo o legno, caratterizzati dall'aggregazione di elementi di semplice geometria.
 - 2.3. a malga : è la tipologia specifica dei fabbricati a servizio dell'agricoltura, quali stalle, depositi agricoli, caratterizzata da corpi di fabbrica allungati, con copertura a due falde.
3. Nelle aree particolarmente esposte o di nuova edificazione, il PRG prescrive con apposito simbolo gli assi d'orientamento dei nuovi edifici che dovranno disporsi parallelamente all'andamento dei segmenti rappresentati nel simbolo, salvi minimi scostamenti che dovranno essere adeguatamente giustificati. Per tali assi, valgono le disposizioni riportate nei criteri di tutela ambientali precisati nell'appendice allegata alla relazione del PRG.

Art. 10 INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI

1. Fatte salve le disposizioni che regolano le trasformazioni delle singole unità edilizie comprese nella perimetrazione degli insediamenti storici, al di fuori di questi è sempre consentita la demolizione parziale o totale dei fabbricati e la loro ricostruzione nei volumi, nelle altezze e sagome preesistenti.
2. Negli interventi di trasformazione di fabbricati ricadenti nelle aree esterne agli insediamenti storici ed a quelle classificate dal PRG nelle aree E, dalla E. alla E6, è ammesso l'incremento di volume fino al 20 % di quello esistente alla data del 25.11.1987 (entrata in vigore della L.P. 9.11.1987, n. 26), anche oltre gli indici di fabbricabilità di zona riguardanti densità edilizia, superficie coperta e lotto minimo, alle seguenti condizioni:
 - 2.1. l'incremento di volume possa essere realizzato anche con un aumento in altezza eccedente fino ad un massimo di cm 100 quella massima prevista dal presente PRG per le singole zone e nel solo rispetto delle distanze minime dai confini e tra i fabbricati prescritte dal presente PRG per ogni singola zona, qualora l'ampliamento non sia da realizzare in aderenza ad altri fabbricati;
 - 2.2. l'incremento di volume previsto su edifici che alla data del 25.11.1987 abbiano altezza superiore a quella massima di zona prevista dal PRG, ivi compresi i 100 cm ammessi dal precedente comma 2.1, potrà essere effettuato unicamente per aggiunte laterali nel solo rispetto delle distanze minime dai confini, dalle strade e dai fabbricati previste dal presente PRG per ogni singola zona;
 - 2.3. qualora l'edificio sia compreso in fascia di rispetto stradale, l'incremento di volume di cui al precedente punto 2.2 deve rispettare verso gli spazi pubblici le disposizioni previste dagli articoli 8 e 60 delle presenti norme.
 - 2.4. la sommatoria degli incrementi di volume realizzati dopo il 25.11.1987 non deve superare il limite quantitativo del 30 % sopra precisato.
 - 2.5. l'intervento dovrà essere congruente con i criteri di tutela ambientale previsti dal PRG, volto al miglioramento della situazione del manufatto e delle pertinenze.
3. Le ristrutturazioni e/o le sostituzioni edilizie possono essere eseguite anche con disegno totalmente diverso dall'esistente.
4. Se più favorevoli, le ristrutturazioni e/o le sostituzioni edilizie potranno essere effettuate seguendo le prescrizioni specifiche di zona, salvo il disposto del comma 3, del successivo articolo 60 (fasce di rispetto stradale).
5. Negli interventi di sostituzione edilizia la ricostruzione dei volumi preesistenti al momento della loro demolizione è sempre possibile nei termini di cubatura, altezze, sedime e sagoma preesistenti. La ricostruzione dei volumi preesistenti dovrà comunque avvenire nel rispetto delle distanze minime tra i fabbricati di m 10.

6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli interventi su fabbricati compresi all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici di cui al seguente Titolo III°, a condizione che gli interventi medesimi non siano incompatibili con le modalità di intervento previste dalla categoria tipologica di appartenenza.
7. Sono comunque fatte salve le più restrittive disposizioni di legge per quanto riguarda le fasce di rispetto di strade, ferrovie e corsi d'acqua.
8. Ai fini di quanto è stabilito nel presente articolo, per "fabbricato" si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Pertanto non sono considerati "fabbricati" i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà, quali baracche, tettoie, serre e simili, nonché i baiti ed i manufatti accessori di cui al successivo articolo 31.

Art. 11 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

1. Gli interventi di nuova edificazione sono regolati dalle specifiche disposizioni a tale scopo previste per ogni singola zona con cui il PRG suddivide il territorio comunale. Tali disposizioni sono esposte nei seguenti articoli delle presenti norme.
2. La definizione dei singoli parametri urbanistici e le relative modalità di calcolo sono esposte nel Regolamento Edilizio Comunale.

CAPITOLO II^o

CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO TAVOLA DEL SISTEMA AMBIENTALE

Art. 12 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE

1. La tutela ambientale copre l'intero territorio comunale dividendolo in tre sistemi fondamentali:
 - 1.1. AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE PRIMARIA. Sono quelle individuate dal PRG nella tavola TSA in congruenza ed adeguamento alle specificazioni cartografiche del sistema ambientale del PUP, assoggettate al vincolo di tutela istituito dall'articolo 6 delle Norme di attuazione del PUP di cui alla L.P. 9.11.1987, n. 26;
 - 1.2. AREE ASSOGGETTATE A TUTELA DEI CENTRI STORICI. Sono le aree comprese dal PRG all'interno della perimetrazione d'aree e di manufatti isolati a valenza storica-culturale individuati in cartografia come "insediamenti storici" in congruenza e adeguamento alle previsioni del PGCTIS del C.6 approvato con DGP 17.2.1992, n. 1558 e recepito nel PRG con modifiche in adeguamento alle L.P. 22/91 e 1/93. In queste aree, devono essere applicati i criteri di tutela ambientale previsti dall'apposita appendice allegata alla relazione del PRG.
 - 1.3. AREE ESTERNE A QUELLE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE. Sono quelle restanti parti del territorio comunale ubicate all'esterno delle precedenti. In queste aree, devono essere applicati i criteri di tutela ambientale previsti dall'apposita appendice allegata alla relazione del PRG.
2. La suddivisione del territorio comunale in tre aree ambientali è rapportata agli ambiti previsti dalle norme d'attuazione PUP, nonché alla valenza oggettiva dei siti interessati ed è funzionale alle competenze in materia d'esercizio della tutela medesima. Per altro verso, l'individuazione delle aree di tutela dei centri storici e la precisazione delle parti del territorio comunale assoggettate alla tutela ambientale primarie è connessa alla necessità di specificazione e dettaglio delle caratteristiche peculiari degli insediamenti storici rispetto alle restanti parti del territorio comunale e, in quest'ultime, è correlata alla valenza ambientale attribuibile all'intero territorio e non solo alle parti assoggettate a vincolo per legge.
3. Il perimetro delle aree di tutela ambientale, precisato con limiti territoriali (amministrativi, catastali, dati orografici, ecc.), ha valore definitivo anche nei confronti del Piano Urbanistico Provinciale.
4. Le opere destinate alla difesa nazionale non sono assoggettate ad autorizzazione ai fini della tutela ambientale.
5. Nelle aree assoggettate a tutela ambientale primaria, la tutela si esercita secondo le disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo VII della L.P. 5.9.1991, n. 22 e s.m. Ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta Provinciale.
6. Sull'intero territorio comunale le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica sono assoggettate ai criteri per l'esercizio della tutela ambientale nei diversi ambiti ai quali il PUP fa riferimento nell'allegato n.2 al BUR n. 52 del 24.11.1987 - Supplemento Ordinario n. 1.
7. I criteri generali di tutela ambientale sono precisati nelle presenti norme ed esemplificati nella corrispondente appendice allegata alla relazione del PRG.

Art. 13 AREE ASSOGGETTATE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono perimetrare con apposita simbologia le aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al RDL. 30.12.1923, n. 3267.
2. La tutela ambientale in tali aree è esercitata in congruenza a quanto è prescritto nel RDL. 30.12.1923, n. 3267, secondo le disposizioni in materia stabilite dal RD. 16.5.1926, n. 1126 e s.m., nonché secondo i criteri previsti nelle aree boschive dall'art. 43 delle presenti norme, dall'art. 44 per le aree prative e dall'art. 45 per le aree improduttive.
3. Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo idrogeologico, sono sempre consentiti sia gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 10 delle presenti norme, sia le opere di trasformazione connesse alla coltivazione dei fondi.

Art. 14 AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE PRIMARIA

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono indicate con apposita simbologia le aree assoggettate alla tutela ambientale primaria di cui all'articolo 6 delle Norme di Attuazione del PUP approvato con la LP. 26/87.
2. Nelle aree assoggettate a tutela ambientale primaria si applicano le disposizioni del Capo IV del Titolo VII della L.P. 5.9.1991, n. 22, nonché i criteri generali di tutela ambientale precisati nelle presenti norme ed esemplificati nell'appendice allegata alla relazione del P.R.G.

Art. 15 AREE ASSOGGETTATE A SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale ed in quelle del sistema urbanistico del PRG sono indicate con apposita simbologia le aree assoggettate a salvaguardia ambientale, finalizzate alla conservazione delle peculiarità formali ed alla valorizzazione dei caratteri paesistici che rapportano tali aree ai principali fronti panoramici e/o agli insediamenti storici. Per immediatezza di lettura, tali aree sono evidenziate anche nelle tavole del sistema urbanistico del PRG.
2. Nelle aree di salvaguardia ambientale è vietata la nuova edificazione. Sono ammessi tuttavia i seguenti interventi:
 - 2.1. La costruzione dei manufatti accessori consentiti nelle pertinenze delle unità edilizie comprese negli insediamenti storici e nelle aree urbanizzate.
 - 2.2. Gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 10 delle presenti norme, a condizione che l'intervento costituisca esclusivamente adeguamento funzionale.
 - 2.3. La realizzazione di nuove infrastrutture lineari per la fruizione pedonale pubblica o il miglioramento delle esistenti vie private d'accesso, purché la larghezza della carreggiata sia contenuta entro i m 3,00.
3. Nelle aree di salvaguardia ambientale non coltivate o non urbanizzate è escluso assolutamente l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o la flora spontanea e la fauna selvatica .
4. Nelle aree di salvaguardia ambientale la tutela si attua nel rispetto dei criteri seguenti:
 - 4.1. Dovranno essere evitati attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato, si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto a carico delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.
 - 4.2. Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo, per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco a raso e la monocultura; potranno essere recuperate ad uso agricolo aree boschive nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 48.
 - 4.3. Dovranno essere salvaguardati i coni di visuale panoramici incentrati sulle emergenze orografiche e/o architettoniche;
 - 4.4. Oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei diversi sistemi del piano e nelle presenti norme, nelle aree di salvaguardia ambientale la tutela si attua secondo i criteri generali contenuti nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 12, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

Art. 16 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono perimetrare con apposita simbologia le aree degradate da sottoporre a recupero ambientale. In tali zone il PRG si attua attraverso il progetto di recupero ambientale, secondo le disposizioni in vigore ai sensi dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del PUP approvato con la LP. 26/87.

Nella cartografia del sistema ambientale, i siti individuati per il recupero ambientale sono due: uno corrisponde all'area della cava mineraria di Bouzen; l'altro è individuato nella vallecola di Fanzin, incisa tra il dosso di S. Martino e l'abitato di Vervò e deturpata in passato per essere stata destinata a discarica.

La cartografia del sistema urbanistico TSU del PRG ricomprende questi siti in aree sostanzialmente inedificabili: Bouzen in area agricola secondaria E2 e Fanzin in area a verde pubblico F2.

2. Le aree riportate nel PRG sono puramente indicative e il progetto di recupero ambientale può discostarsene estendendo o restringendo l'area secondo le necessità, nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale.
3. Laddove il degrado è in corso a seguito di attività in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), l'azione di recupero consiste nel realizzare le opere di mitigazione degli impatti negativi che esse provocano. Ciò, in funzione del riutilizzo delle aree secondo la destinazione prevista nella cartografia TSU del sistema urbanistico del PRG.
4. La realizzazione di opere di trasformazione edilizia o urbanistica secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei diversi sistemi del piano e nelle presenti norme, in aree assoggettate a recupero ambientale deve prevedere anche il recupero ambientale delle aree di pertinenza contestualmente alla realizzazione delle opere medesime.
5. Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo di recupero ambientale, gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 10 delle presenti norme, sono sempre consentiti.

Art. 17 AREE E MANUFATTI DI RILEVANZA CULTURALE

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono individuati con apposita simbologia i siti ed i manufatti di rilevanza culturale di cui all'articolo 8 delle Norme di Attuazione del PUP approvato con la L.P. 26/87. I siti o manufatti di rilevanza culturale sono individuati con apposito simbolo nella cartografia del sistema urbanistico TSU e TSU-CA del PRG.
2. Tali siti e manufatti possono essere assoggettati al vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Sono individuati comunque dal PRG come siti e manufatti di rilevanza culturale indipendentemente dal suddetto vincolo. Quelli assoggettati al vincolo a sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono evidenziati in cartografia del sistema ambientale con apposita simbologia.
3. Oltre ai vincoli diretti rilevabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiarie, vi sono categorie d'immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. Gli immobili sottoposti a verifica di interesse culturale ed i Beni culturali, sono descritti nel D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
3. Gli interventi ammessi riguardano esclusivamente il mantenimento conservativo. Pertanto sulle costruzioni meritevoli di tutela sono consentiti solo interventi di restauro conservativo, come definiti e precisati al successivo articolo 32.
4. Nei siti e manufatti attualmente non assoggettati al vincolo di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono ammesse le seguenti opere:
 - 4.1. Gli interventi previsti dal precedente articolo 10 sui fabbricati esistenti e qualora siano ammessi per i manufatti compresi all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici.
 - 4.2. Lavori necessari per il razionale esercizio della coltura agraria esistente.
 - 4.3. Manutenzione di recinzioni, muri di contenimento, canali e simili.
 - 4.4. Realizzazione di spazi destinati a verde pubblico.
5. Nei siti e manufatti attualmente non assoggettati al vincolo di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel raggio di 50 metri per i manufatti puntuali e nella fascia di 50 metri per le aree, sono vietate le seguenti opere:
 - 5.1. Nuove costruzioni.
 - 5.2. Modifica dell'andamento naturale del terreno.
 - 5.3. Demolizione di recinzioni murarie in pietrame o muri di sostegno delle terre di valenza storica.
6. Oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei diversi sistemi del piano e nelle presenti norme, nei siti interessate da manufatti di rilevanza culturale la tutela si attua secondo i criteri specifici contenuti nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 12, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

Art. 18 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela (articolo 10 delle Norme di Attuazione del PUP approvato con la L.P. 26/87), individuate nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG con apposita simbologia. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 03

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetriti dal P.R.G.I. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,00 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

3. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

Art. 19 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono individuate con apposita simbologia le fasce di rispetto dei corsi d'acqua alle quali si applica il disposto del seguente articolo 67 ai fini urbanistici e le seguenti norme ai fini della tutela ambientale.
2. Le rive dei laghi e dei corsi d'acqua sono di interesse pubblico e, all'interno di tali zone, sono possibili tutti gli interventi atti alla fruizione e al recupero del godimento da parte del pubblico.
3. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse, ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali, mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e sempre nel rispetto dei criteri contenuti nella relazione illustrativa del PUP, all'appendice "B", paragrafo 1, punto 6.30 del repertorio delle aree di tutela ambientale, nonché nei paragrafi 2.2 (rive dei laghi) e 2.8 (rive dei fiumi e dei torrenti) della medesima appendice.
4. Nelle suddette aree è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti su una fascia di m. 10 da ciascuna riva, o confine esterno dell'area golenale, o alluvionale, o dagli argini, salvo autorizzazione della Giunta Provinciale per una distanza inferiore concessa nei termini di legge.
5. Oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei diversi sistemi del piano e nelle presenti norme, nelle aree di protezione dei corsi d'acqua la tutela si attua secondo i criteri specifici contenuti nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 12, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
7. Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo sulle arre di protezione dei corsi d'acqua, gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 10 delle presenti norme, sono sempre consentiti.

Art. 20 RETE VIABILISTICA STORICA E TRACCE NELLA SISTEMAZIONE AGRARIA

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono individuati con apposita grafia i tracciati della viabilità storica costituita dalla trama viaria antica esterna agli insediamenti storici, desunta dall'impianto catastale Austro Ungarico.

I residui materiali di tali tracciati - muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc. -, anche se non evidenziati nelle carte di piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica. Per tale motivo, i muri di sostegno o di recinzione segnalati sulla cartografia TSA e quelli che delimitano i tracciati viari storici non possono subire modificazioni che travalichino i criteri del restauro.

Eventuali opere di pubblico interesse potranno prevedere modifiche della viabilità e delle tracce della sistemazione agraria, a condizione che ne ripropongano la logica costruttiva con il minimo grado d'alterazione.

Art. 21 INSEDIAMENTI STORICI

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono individuate con apposita simbologia le aree perimetrati degli insediamenti storici nelle quali si applicano le norme del seguente Capitolo III° ed i criteri di tutela specifici contenuti nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 12.

Art. 22 AREE ESTERNE A QUELLE ASSOGGETTATE ALLA TUTELA AMBIENTALE

1. Sono le parti dell'intero territorio comunale che non sono assoggettate al vincolo di tutela ambientale. I criteri di tutela ambientale di cui al comma 7 del precedente articolo 12 devono essere applicati sull'intero territorio comunale.

CAPITOLO III^o

DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTUATIVE PER GLI INSEDIAMENTI STORICI TAVOLA DEI CENTRI ABITATI

Art. 23 DISPOSIZIONI GENERALI E DESTINAZIONI D'USO ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Le norme del titolo III° si applicano esclusivamente a qualsiasi intervento di modifica edilizia e/o urbanistica che avvenga all'interno della perimetrazione di aree e/o di manufatti a valenza storica-culturale individuati in cartografia come "insediamenti storici".
2. Gli insediamenti storici individuano le parti del territorio comunale caratterizzate fisicamente da volumi edificati, spazi liberi, manufatti accessori, viabilità interna d'origine antica e, funzionalmente, da un assetto antropico-insediativo costituente eredità significativa della storia locale.
3. All'interno degli insediamenti storici sono compresi anche manufatti di formazione recente ai quali si applicano comunque le norme del presente titolo.
4. Le destinazioni d'uso consentite negli insediamenti storici, compatibilmente alle limitazioni di cui al successivo comma 5, sono:
 - 4.1 La residenza e le attività assimilabili, quali gli uffici e laboratori professionali.
 - 4.2 Le attività produttive del settore primario e del secondario, purché limitate alla scala familiare e/o artigianale, non nocive, né moleste.
 - 4.3 Le attività del settore terziario, sia pubbliche che private, quali i servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali ed amministrative, nonché attività commerciali quali i bar, ristoranti, alberghi, uffici, studi, laboratori professionali, banche, ecc...
 - 4.4. Le destinazioni d'uso in essere sono consentite. Nuove destinazioni d'uso sono ammesse solo se sono compatibili con i caratteri edilizi dei fabbricati e se le modificazioni da apportare ai fabbricati, alle pertinenze ed agli spazi liberi, singolarmente e nel loro complesso, sono consentite nella categoria d'intervento assegnata a ciascuna delle unità edilizie interessate.
5. Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e, con esclusione di quelli assoggettati a restauro R1, anche straordinaria.
6. All'interno degli insediamenti storici, con esclusione degli edifici assoggettati alla categoria d'intervento R1 di cui al successivo articolo 32, sono ammessi nuovi volumi interrati. Tali volumi non sono computati ai fini degli incrementi ammessi nelle diverse categorie d'intervento.
7. All'interno degli insediamenti storici, gli abbaini congruenti con i criteri di tutela ambientale previsti dal PRG non configurano aumento volumetrico ai fini e per gli effetti previsti dal presente Capitolo III°.
8. All'interno degli insediamenti storici, i manufatti ed edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni del PRG potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.
9. Nell'ambito degli insediamenti storici la tutela è esercitata secondo le apposite modalità precise nei criteri di tutela ambientale allegati alla relazione del PRG.

Art. 24 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - PIANI DI RECUPERO -

1. La tavola dei centri abitati fornisce indicazioni dettagliate di carattere operativo che interessano le aree e gli edifici inclusi nei perimetri degli insediamenti storici.
2. All'interno dei perimetri degli insediamenti storici, tali indicazioni definiscono le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree libere secondo le seguenti procedure:
 - 2.1. Il PRG si attua attraverso i piani di recupero previsti dagli articoli 46 e 56 bis del capo IV° del titolo IV° della LP. 5.9.1991, n. 22, nonché, nelle restanti parti degli insediamenti storici, attraverso gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio.
 - 2.2. La pianificazione subordinata prevista dai piani di recupero si applica obbligatoriamente solo nelle parti del territorio comunale specificatamente indicate in cartografia del PRG e secondo i criteri previsti al precedente articolo 6.
3. I Piani di recupero hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, a loro volta soggetti a concessione edilizia nel rispetto delle indicazioni del PRG e delle norme congruenti.
4. I compatti edificatori previsti dall'articolo 51 della L.P. 22/91 non sono prescritti direttamente dal PRG; si può ricorrere in ogni momento alla loro formazione nell'ambito dei piani di recupero qualora se ne ravvisi la necessità in relazione al soddisfacimento delle finalità previste al comma 2 dell'art. 1 della L.P. 14.1.1996, n. 1.
5. La redazione del Piano di Recupero dovrà tener conto della tipologia e delle caratteristiche costruttive delle componenti edilizie all'interno dell'area di competenza; tendere ad una ricostruzione della volumetria preesistente che, tenendo conto delle modificazioni avvenute nel tempo, ne riproponga caratteri e stilemi dettati da una progettazione di tipo filologico, eliminando quindi eventuali superfetazioni e ricreando l'originario rapporto tra edificato e spazi liberi di pertinenza, sia pubblici che privati.
6. Nelle aree assoggettate alla formazione di Piani di recupero, sino all'approvazione del relativo piano sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, solo opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione dei volumi.
7. I Piani di Recupero che il PRG individua all'interno dei perimetri degli insediamenti storici sono denominati PRE, Piani di Recupero Edilizio.

Il PRE individua ambiti edificati con le relative pertinenze. Può essere d'iniziativa pubblica e/o privata.

8. Per il migliore assetto del tessuto urbano e per giustificate esigenze di pubblica necessità, i PRE potranno proporre modifiche e variazioni rispetto alle norme che regolano destinazioni d'uso, modalità e categorie d'intervento relative ai singoli edifici, compresa la demolizione senza ricostruzione. Nei PRE di iniziativa pubblica, qualora opportunità di pubblico interesse possano indirizzare all'edificazione suoli di proprietà pubblica, è consentita la nuova edificazione con gli indici urbanistici previsti nelle aree per attrezzature e servizi pubblici F1 di cui al successivo Capitolo VII°.
9. E' esclusa la possibilità di nuova edificazione all'interno delle aree assoggettate ai Piani di Recupero, ad eccezione delle possibilità di aumento dei volumi concesse specificatamente per le categorie di intervento pertinenti e per i fabbricati accessori, ad eccezione di manufatti di natura pubblica strettamente necessari al miglior utilizzo delle aree assoggettate ai PRE e ad eccezione delle possibilità concesse alle opportunità di pubblico interesse previste al precedente comma 8.
10. Piani di Recupero di iniziativa pubblica potranno prescrivere modifiche all'assetto urbanistico dell'area interessata, anche relativamente alle contermini unità edilizie private e alle relative aree di pertinenza, motivate da ragioni di carattere pubblico e di riqualificazione ambientale.
11. I Piani di Recupero devono in ogni caso salvaguardare rigorosamente tutte le preesistenze storiche (pavimentazioni, manufatti, accessori, elementi di arredo urbano, rapporti formali,...) esistenti nell'area d'intervento e operare attraverso materiali, sistemazioni a verde, nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, definizione degli spazi aperti, coerenti con l'assetto fisico e morfologico del centro antico.
12. La cartografia e le prescrizioni delle presenti norme costituiscono elementi collaboranti nella precisazione delle modalità di intervento.
13. Il Comune potrà procedere alla redazione di Piani Colore per regolamentare le tinteggiature delle costruzioni e di un regolamento per la realizzazione degli arredi urbani (insegne pubblicitarie, recinzioni, edicole, ecc...).

Art. 25 SPAZI LIBERI ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Le aree libere comprese all'interno delle perimetrazioni degli insediamenti storici sono individuate in cartografia del PRG in diverse e distinte specializzazioni:
 - 1.1. **Pertinenze** di edifici, individuate in cartografia da apposito colore. Le pertinenze non sono edificabili, ad eccezione delle possibilità di realizzarvi l'aumento dei volumi concesso specificatamente per le categorie di intervento pertinenti e per i manufatti accessori di cui al seguente articolo 26.
 - 1.2. Aree a **verde privato**, individuate in cartografia da apposito retino. In queste aree si applicano le norme previste dal seguente art. 53.
 - 1.3. **Viabilità**, individuata in cartografia come area non coperta da retino né colore. In queste aree si applicano le norme previste dai seguenti art. 59 e art. 60. All'interno degli insediamenti storici, il Comune può predisporre piani di recupero volti alla razionalizzazione della viabilità stessa, alla creazione di spazi di parcheggio, sosta e arredo urbano.
 - 1.4. Aree di **completamento residenziale "B"**, individuate in cartografia con l'apposito retino che individua tali aree. In queste aree si applicano le norme previste dal seguente art. 37.
 - 1.5. Aree per **parcheggi "G3"**, individuate in cartografia con apposito retino. In queste aree si applicano le norme previste dal seguente art. 57. All'interno degli insediamenti storici, il Comune può predisporre piani di recupero volti alla razionalizzazione delle aree di parcheggio nell'ambito degli interventi previsti al precedente punto 1.3.
2. Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento ambientale delle opere e delle trasformazioni, secondo i criteri esposti e/o richiamati nel Capitolo II° delle presenti Norme. In particolare, qualsiasi intervento non dovrà comportare danni rilevanti al patrimonio arboreo esistente.

Art. 26 MANUFATTI ACCESSORI

1. La possibilità di costruire manufatti accessori nelle aree di pertinenza delle unità edilizie negli insediamenti storici, è regolamentata dalle categorie di intervento cui ciascuna unità edilizia appartiene. In particolare:
 - 1.1. Per gli edifici soggetti a restauro R1, non sono consentite costruzioni di qualsiasi tipo negli spazi scoperti di pertinenza.
 - 1.2. Per gli edifici soggetti a risanamento conservativo R2, è ammessa la costruzione di manufatti accessori, anche in aderenza, quando sia verificata l'impossibilità di soddisfarne le funzioni nel piano terra dell'edificio.
 - 1.3. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia R3, è ammessa la costruzione ex novo di manufatti accessori esterni, purché il progetto di ristrutturazione non preveda incremento volumetrico in aderenza.
 - 1.4. Per gli edifici soggetti a sostituzione edilizia o demolizione R4, non è consentita l'occupazione delle aree di pertinenza diretta con manufatti accessori, poiché le funzioni previste in quest'ultimi devono trovare spazio all'interno dell'edificio principale. Le aree di pertinenza diretta sono quelle che contornano l'unità edilizia di cui costituiscono pertinenza e ne integrano i modi d'uso secondo l'originaria destinazione, quali cortili, giardini, ecc...
 - 1.5. Nelle pertinenze di tutti gli edifici sono ammessi comunque manufatti accessori interrati senza limiti dimensionali, a condizione che, per gli edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo, la parte visibile dell'interrato e/o il riporto di terra sia compatibile con l'assetto funzionale e formale dell'edificio.
2. I manufatti accessori possono essere destinati solo a funzioni accessorie delle attività cui è adibito l'edificio principale, quali : deposito di materiali o attrezzature, ricovero di animali domestici, autorimesse e similari.

In nessun caso è ammessa la residenza permanente.

3. Le caratteristiche formali dei manufatti accessori sono esemplificate nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 12; quelle dimensionali e di finitura sono le seguenti:
 - 3.1. Volume complessivo non superiore a 40 mc., indipendentemente da tutti gli indici urbanistici, ma nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.
 - 3.2. Altezza a metà falda, misurata come da Regolamento Edilizio Comunale, non superiore ml. 3,50.
 - 3.3. Strutture e finiture esclusivamente in legno, con il solo eventuale basamento in muratura di pietra o calcestruzzo.
 - 3.4. Tetto in legno a falde con inclinazione minima del 30 %, con manto conforme a quello ammesso sull'edificio principale.

- 3.5. Tutte le parti in legno possono essere trattate con preparati fungibattericidi a condizione che il trattamento sia impregnante, non coprente ed incolore.
- 3.6. Sono ammessi volumi interrati, quali manufatti accessori, a condizione che l'accesso possa essere realizzato all'interno del manufatto accessorio fuori terra, e/o nel dislivello del terreno, con minime variazioni all'orografia del sito, e/o dal sottosuolo o scantinato del fabbricato di cui costituisce pertinenza, qualora la categoria d'intervento lo consenta. Nel rispetto delle condizioni del presente punto, i volumi interrati possono interessare il sottosuolo delle pertinenze dei fabbricati fino al raggiungimento di una cubatura massima di 200 mc. netti, se compresi nella perimetrazione degli insediamenti storici, e, all'esterno di tali perimetrazioni, nel rapporto massimo del 200 %.del volume urbanistico del fabbricato di cui il volume interrato costituisce pertinenza Per volume netto, in tal caso s'intende quello compreso all'interno dei muri e tra pavimento e soffitto. Il volume interrato non rileva ai fini della cubatura urbanistica, né ai fini previsti dal precedente punto 3.1 di questo comma.
4. Nelle pertinenze di ciascuna unità edilizia, è ammessa la costruzione di un solo manufatto accessorio in aggiunta alla situazione immobiliare esistente alla data del 11.03.1992 (entrata in vigore del PGCTIS comprensoriale del C.6). In tale caso, per unità edilizia s'intende l'intero fabbricato assoggettato a categoria d'intervento unitaria, come è individuata sulla tavola TSU -CA del PRG.
5. Tutti gli interventi volti a realizzare manufatti accessori dovranno tendere ad un corretto inserimento ambientale delle opere e delle trasformazioni , secondo i criteri esposti nel Capitolo II° delle presenti Norme. In particolare, qualsiasi intervento non dovrà comportare danni rilevanti al patrimonio arboreo esistente.

Art. 27 MODALITA' D'INTERVENTO SUI MANUFATTI D'ARREDO URBANO

1. Nel PRG sono identificati i manufatti accessori d'arredo urbano o assimilabili agli stessi, quali vere da pozzo, fontane, croci, capitelli. I principali manufatti sono rilevati con apposito simbolo nella cartografia TSU e TSU-CA del PRG. Eventuali altri manufatti non rilevati possono essere assoggettati alle modalità d'intervento previste dal presente articolo, ove il sindaco ne ravvisi l'opportunità per ragioni d'ordine storico, e/o culturale, e/o ambientale.
2. I manufatti d'arredo urbano devono essere mantenuti, trattati secondo le metodologie proprie della scienza del restauro e valorizzati liberandoli alla vista nell'ambiente in cui si trovano.
3. Per tutti i manufatti di arredo urbano è prescritta la rigorosa conservazione in sito e il restauro delle parti distrutte o lesionate. Eventuali spostamenti all'interno dell'area pertinente possono essere concessi, a condizioni di non alterare la funzione storica dei manufatti medesimi.
4. Qualsiasi intervento di demolizione o spostamento dei manufatti deve essere autorizzato dalla soprintendenza ai Beni architettonici secondo quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Art. 28 RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'EDIFICAZIONE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. In deroga alle disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanze tra i fabbricati previste dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, all'interno della perimetrazione di aree e di manufatti isolati a valenza storica-culturale individuati in cartografia come "insediamenti storici", valgono le norme del Codice Civile, fatte salve le disposizioni diverse previste dalle presenti norme.

Art. 29 MODALITA' D'INTERVENTO SU SINGOLE UNITA' EDILIZIE

1. Nella tavola TSUCA la tipologia d'intervento è individuata per mezzo di sigle corrispondenti al livello massimo di trasformazione al quale può essere assoggettata ogni singola unità edilizia.
2. Ai fini e per gli effetti dell'attuazione del PRG, all'interno degli insediamenti storici, le tipologie di intervento su singole unità edilizie sono definite dall'articolo 77 bis della L.P. 22/91 e dalle integrazioni specifiche riportate per ogni tipologia di intervento di seguito elencata.
3. Gli interventi negli insediamenti storici non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dei fabbricati, comuni alla tradizione costruttiva locale, coeva al periodo di primo impianto di ciascuna unità edilizia e delle sue eventuali trasformazioni.

Art. 30 ORDINARIA MANUTENZIONE**- M1 -**

1. " Interventi di manutenzione ordinaria sono quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
2. L'intervento di manutenzione ordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale.
3. Nella manutenzione ordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio.
4. Il Regolamento Edilizio Comunale precisa quali sono in generale gli interventi di manutenzione ordinaria M1. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi in manutenzione ordinaria negli insediamenti storici:
 - 4.1. Manutenzione ordinaria del verde e degli altri spazi esterni.
 - 4.2. Riparazione degli infissi e degli elementi architettonico-costruttivi come abbaini, ballatoi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, "ponti", logge, zoccolature, tamponamenti, elementi lignei, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, tabelle, ecc.
 - 4.3. Tinteggiatura di interni, pulitura e rifacimento di intonaci interni.
 - 4.4. Riparazione di infissi e pavimenti.
 - 4.5. Riparazione o ammodernamento di impianti tecnologici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e/o tecnologici.

Art. 31 STRAORDINARIA MANUTENZIONE**- M2 -**

1. " Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. "
2. La manutenzione straordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità costruttive proprie della originaria tradizione locale. Non può alterare l'immagine architettonica, né la tipologia dell'edificio, né lo schema distributivo, ma deve salvaguardarla mediante la riproposizione degli elementi tradizionali esistenti o la sostituzione degli elementi non tradizionali con nuovi altri, rispettosi dei caratteri storici. Nella manutenzione straordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio.
3. Il Regolamento Edilizio Comunale precisa quali sono in generale gli interventi di manutenzione straordinaria M2. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi in manutenzione straordinaria negli insediamenti storici:
 - 3.1. Sistemazione dell'assetto di corti, cortili, piazzali e degli altri spazi esterni.
 - 3.2. Rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici come : pulitura, intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti in genere degli esterni.
 - 3.3. Rifacimento con modalità e materiali tradizionali degli infissi e degli elementi architettonico-costruttivi come abbaini, ballatoi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, "ponti", logge, porticati, zoccolature, tamponamenti, elementi lignei, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, tabelle, ecc.
 - 3.4. Rifacimento o sostituzione con modalità e materiali tradizionali di manti di copertura, compresa la piccola orditura ed i tavolati per le coperture a falda.
 - 3.5. Consolidamento con modalità e materiali tradizionali degli elementi strutturali, anche con adattamenti alle moderne necessità, purché le modifiche siano di entità contenuta.
 - 3.6. Formazione di nuovi servizi igienici ed installazione di nuovi organismi tecnologici.
4. La manutenzione straordinaria non è ammessa negli edifici classificati nella categoria d'intervento del restauro R1.

Art. 32 RESTAURO**- R1 -**

1. " Interventi di restauro sono quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze dell'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. " Il Regolamento Edilizio Comunale precisa quali sono in generale gli interventi di restauro R1. Nelle tavole TSU-CA dei centri abitati del sistema urbanistico del PRG, gli edifici assoggettati alla categoria di intervento del restauro sono individuati con la sigla R1. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi, oltre alla manutenzione ordinaria, e le modalità esecutive prescritte per il restauro negli insediamenti storici.
2. Nel restauro devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
 - 2.1. L'intervento deve essere supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su indagini conoscitive e filologiche di tipo storico, architettonico, artistico, tecnologico, commisurate alla valenza ambientale ed intrinseca del fabbricato.
 - 2.2. L'intervento deve conservare e/o ripristinare l'originario sistema distributivo e organismo strutturale, gli elementi ed organismi costruttivi e decorativi di pregio, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio.
 - 2.3. E' vincolante il ricorso ai materiali ed alle metodologie specifiche della scienza del restauro.
 - 2.4. Non possono essere alterati elementi architettonici e/o decorativi di pregio.
 - 2.5. L'intervento di restauro deve essere compatibile con i vincoli e le indicazioni in materia di tutela dei beni culturali.
3. Nelle unità edilizie assoggettate a restauro, la modifica delle destinazioni d'uso deve essere compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali del fabbricato e delle sue pertinenze.
4. L'inserimento degli organismi tecnologici e dei relativi servizi necessari per sopperire alle carenze funzionali degli edifici, ove interessi unità edilizie soggette a restauro, dovrà essere realizzato nella posizione più coerente con l'impianto distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione degli elementi ed organismi costruttivi significativi.

Non è ammessa l'installazione di impianti elevatori quando si debba demolire, ancorché parzialmente, elementi ed organismi costruttivi di pregio (volte, avvolti, pavimenti, soffitti lignei, ecc.).

5. Nell'intervento di restauro rientra il consolidamento statico d'elementi e d'organismi strutturali, da realizzarsi con materiali e tecniche congruenti con i caratteri del fabbricato.
6. Nell'intervento di restauro rientra il ripristino e/o il completamento d'elementi o finiture, d'organismi costruttivi e di corpi di fabbrica incompiuti o perduti per qualsiasi causa. Tali interventi sono soggetti singolarmente e globalmente alle condizioni elencate ai precedenti punti da 5.1 a 5.4, intendendo qui per ripristino quanto si riferisce alla sostituzione al punto 5.
7. Nell'intervento di restauro rientra il restauro e/o il ripristino di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, stufe, ecc.
8. Per mutate esigenze funzionali e d'uso, è ammessa la realizzazione e/o la demolizione di tramezzi non strutturali, purché siano rispettate singolarmente e globalmente le seguenti condizioni:
 - 8.1. Non siano modificati spazi unitari significativi o caratterizzati da elementi costruttivi di pregio.
 - 8.2. Non sia modificato l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni.
9. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel restauro sono ammessi specificatamente, internamente ed esternamente al fabbricato, i seguenti interventi:
 - 9.1. Sistemazione di corti, cortili, piazzali e degli altri spazi esterni.
 - 9.2. Rifacimento delle superfici di facciata con mantenimento delle modalità costruttive e dei materiali, come: pulitura, intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti in genere.
 - 9.3. Rifacimento delle coperture con mantenimento del numero, pendenze e quote delle falde, con riproposizione delle originarie strutture portanti, modalità costruttive e materiali.

- 9.4. Inserimento di coibentazioni nelle coperture, a condizione che la maggiorazione di spessore delle coperture non ne alteri l'assetto formale.
 - 9.5. Recupero abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti, limitatamente alle parti nelle quali, rispettando specificatamente il disposto del precedente comma 3 e senza modifiche alle forature esterne, sia possibile la congruenza con le prescrizioni del regolamento edilizio in materia di sicurezza ed igiene.
 - 9.6. Restauro d'elementi e d'organismi architettonici o decorativi interni o esterni come cornici, colonne e trabeazioni, marcapiani, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti murali, stemmi, decorazioni e presenze artistiche.
10. Nel restauro sono prescritti prioritariamente i seguenti interventi:
- 10.1. Ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, camini, stufe, ecc.
 - 10.2. Ripristino di strutture lignee o lapidee, portali, ponti e ed altri elementi di pregio, qualora siano stati asportati o comunque perduti in epoca successiva alla data del 9 agosto 1939; data di entrata in vigore della Legge 1089/39.
 - 10.3. Eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della testimonianza storica dell'edificio.

Art. 33 RISANAMENTO CONSERVATIVO**- R2 -**

1. " Interventi di risanamento conservativo sono quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale." Il Regolamento Edilizio Comunale precisa quali sono in generale gli interventi di risanamento conservativo R2. Nelle tavole TSU-CA dei centri abitati del sistema urbanistico del PRG, gli edifici assoggettati alla categoria di intervento del risanamento conservativo sono individuati con la sigla R2. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e le modalità esecutive prescritte per il risanamento conservativo negli insediamenti storici.
2. Nel risanamento conservativo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
 - 2.1. L'intervento deve essere supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su indagini conoscitive e/o filologiche commisurate alla valenza storica del fabbricato.
 - 2.2. Le trasformazioni devono essere relazionate alla regola compositiva dell'unità edilizia e rapportate a quella della cortina edilizia e degli spazi pubblici e privati nei quali il fabbricato è inserito.
 - 2.3. Nell'intervento di risanamento conservativo rientra il consolidamento statico d'elementi e d'organismi strutturali, da realizzarsi con materiali e tecniche congruenti con i caratteri del fabbricato.
 - 2.4. Devono essere mantenuti e/o ripristinati i tamponamenti lignei congruenti con l'originario tipo edilizio.
 - 2.5. Sono ammesse lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente dei fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi,...).
 - 2.6. Le strutture voltate e gli avvolti non possono essere demolite, salvo minime demolizioni strettamente necessarie all'inserimento di nuovi collegamenti verticali, qualora questi siano ammissibili.
 - 2.7. Gli inserimenti di nuovi organismi costruttivi, qualora ammessi come di seguito si precisa, devono essere realizzati nella posizione più coerente con l'impianto distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione degli elementi ed organismi costruttivi più significativi.
 - 2.8. Gli inserimenti di nuovi organismi costruttivi, qualora ammessi come di seguito si precisa, e di nuovi elementi costruttivi devono essere limitati nel numero e nelle dimensioni alla quantità strettamente necessaria al raggiungimento della sufficienza igienica e/o di sicurezza prescritta dal regolamento edilizio.

- 2.9. Gli inserimenti di nuovi organismi strutturali, qualora ammessi come di seguito si precisa, e/o di elementi strutturali possono essere realizzati impiegando anche materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri del fabbricato.
- 2.10. Non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;
3. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel risanamento conservativo sono ammessi specificatamente i seguenti interventi:
- 3.1. Rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi, con variazioni di quota, con inserimento di coibentazioni. Devono essere rispettate le falde originarie del tetto per quanto riguarda il numero, le pendenze e le articolazioni originarie.
- 3.2. Inserimento d'abbaini o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti; Gli abbaini dovranno essere di tipo tradizionale, come previsti nei criteri di tutela ambientale esposti nell'appendice alla relazione illustrativa del PRG.
- 3.3. Realizzazione di sporti per volumi tecnici sulle coperture, pur essendo concesso di superare eccezionalmente solo in tali realizzazioni la misura del mezzo metro.
- 3.4. Modifica dei sotto elencati organismi costruttivi alle condizioni precise per ogni tipo di intervento:
- 3.4.1. Il consolidamento di strutture portanti interne ed esterne, con esclusione degli orizzontamenti e coperture, deve limitarsi alle sole parti degradate a causa della cattiva esecuzione originaria, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
- 3.4.2. L'inserimento di nuove strutture portanti interne deve essere documentato adeguatamente in relazione a necessità statiche e/o a mutate esigenze d'uso.
- 3.4.3. La demolizione e/o la ricostruzione di strutture orizzontali deve essere compatibile con le limitate variazioni di quota ammesse al precedente comma 2.5 tanto per le strutture medesime, quanto per gli altri organismi costruttivi coinvolti nelle modifiche, come forature e balconi, che dovranno mantenere sostanzialmente la preesistente posizione.
- 3.4.4. La demolizione d'avvolti deve essere limitata esclusivamente alla parte strettamente necessaria all'inserimento di nuovi collegamenti verticali.
- 3.5. Inserimento di nuovi collegamenti verticali, quali scale ed ascensori;
- 3.6. Lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia.
- 3.7. Modifiche di fori, solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio.

- 3.8. Rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio; preferibilmente, dovrà essere rispettata la posizione originaria.
- 3.9. Suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature.
- 4. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel risanamento conservativo sono ammessi i seguenti interventi:
 - 4.1. Variazione delle destinazioni d'uso dell'unità edilizia e delle singole unità immobiliari, purché compatibili con l'organismo architettonico e funzionale.
 - 4.2. Recupero abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti. In tale eventualità, la concessione di soprelevazione deve essere particolarmente valutata in rapporto all'assetto architettonico e compositivo del fabbricato e del suo intorno sulla base di adeguata e precisa documentazione, nonché di un particolare disciplinare che consenta il totale controllo dell'intervento, anche sotto l'aspetto civilistico dei diritti di terzi. Ove una sola delle sopradette condizioni venga a mancare, la soprelevazione deve essere negata.
 - 4.3. Modificazioni all'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione e limitata eliminazione d'aperture nei muri portanti, nel rispetto dei criteri stabiliti al precedente comma 3, punto 7.
 - 4.4. Aggregazioni e suddivisioni delle unità immobiliari, purché non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo alle parti comuni.
- 5. Nell'intervento di risanamento conservativo, qualora le opere interessino direttamente gli elementi e/o organismi sotto elencati, sono prescritti i seguenti interventi:
 - 5.1. Ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, camini, stufe, ecc.
 - 5.2. Ripristino di strutture lignee esterne, portali, "ponti" e ed altri elementi di pregio, qualora siano stati asportati o demoliti in epoca successiva alla data dell' 1 settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge 765/67.
 - 5.3. Eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della testimonianza storica dell'edificio.
- 6. Al fine del mantenimento delle attività produttive compatibili con l'organismo edilizio, nelle parti non residenziali e nettamente configurabili come tali, appartenenti agli edifici inclusi dal vecchio Piano Generale Comprensoriale di Tutela degli Insediamenti Storici in categorie funzionali miste (cat. B, C) e negli edifici inclusi nelle categorie funzionali produttive (Cat. D, E) sono consentite, in pianta, in sezione ed in prospetto, modifiche funzionali e distributive a condizione che sia garantita la riproposizione delle peculiarità distintive originarie proprie di tali parti o unità edilizie con il recupero della regola compositiva dell'insieme e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 34 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**- R3 -**

1. " Interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio modificandone l'assetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite." Il Regolamento Edilizio Comunale precisa quali sono in generale gli interventi di ristrutturazione edilizia R3. Nelle tavole TSU-CA dei centri abitati del sistema urbanistico del PRG, gli edifici assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia sono individuati con la sigla R3. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi e le modalità esecutive prescritte per la ristrutturazione negli insediamenti storici.
2. Nella ristrutturazione edilizia devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
 - 2.1. L'intervento deve riproporre i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili.
 - 2.2. Le trasformazioni devono garantire un migliore inserimento ambientale nel contesto storico e devono essere relazionate alla regola compositiva della cortina edilizia e degli spazi pubblici e privati nei quali il fabbricato è inserito.
 - 2.3. Il consolidamento delle murature perimetrali deve essere contenuta nei limiti prescritti per il risanamento conservativo.
 - 2.4. Non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;
3. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nella ristrutturazione edilizia sono ammessi specificatamente i seguenti interventi:
 - 3.1. Per le opere esterne:
 - 3.1.1. demolizione e ricostruzione di tutti gli organismi costruttivi, ad eccezione delle murature perimetrali;
 - 3.1.2. modifiche rilevanti nella forma, dimensione, posizione e numero delle forature;
 - 3.1.3. modifiche formali e dimensionali su tamponamenti lignei;
 - 3.1.4. demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
 - 3.1.5. demolizione e nuova costruzione di sporti e collegamenti verticali ed orizzontali a sbalzo in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;

- 3.1.6. realizzazione di coibentazione a cappotto, purché la finitura delle facciate venga trattata in modo unitario o comunque congruente con la regola compositiva e cromatica dell'intorno;
 - 3.1.7. rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi, con variazioni di quota, del numero, delle pendenze e delle articolazioni delle falde originarie; tali variazioni devono essere compatibili con la forma dell'edificio e con il contesto.
- 3.2. Per le opere interne :
- 3.2.1. demolizione totale delle strutture murarie e dei solai interni e loro rifacimento in posizione anche diversa e con tecniche e materiali moderni ;
 - 3.2.2. demolizione totale dei collegamenti verticali interni e loro rifacimento in posizione anche diversa e con tecniche e materiali moderni ;
 - 3.2.3. globale modifica funzionale, distributiva e di destinazione d'uso dell'unità edilizia.
4. La ristrutturazione edilizia può comportare incrementi di volume che possono essere realizzati una sola volta, nella misura strettamente necessaria per adeguare gli edifici all'uso moderno e/o per uniformarne le fronti in relazione ad esigenze di ordine urbanistico. Le addizioni e/o le variazioni volumetriche devono essere compatibili con la forma dell'edificio e con il contesto e sono assoggettate alle seguenti limitazioni:
- 4.1. L'aumento di volume deve essere contenuto entro il 10 % del volume preesistente alla data del 11.03.1992 (entrata in vigore del PGCTIS comprensoriale del C. 6).
 - 4.2. Fermo restando il sopra detto limite del 10 %, l'aumento in altezza non può superare i 100 centimetri.
5. Gli incrementi di volume possono essere realizzati anche per aggiunte laterali quando l'esistente rapporto di copertura dell'unità edilizia (rapporto tra la superficie coperta e la superficie complessiva del lotto comprensiva di fabbricati e pertinenze) è pari o inferiore al 50 %.

Art. 35 DEMOLIZIONE, SOSTITUZIONE**- R4 -**

1. Nella categoria d'intervento R4 sono individuate tre modalità d'intervento:
 - 1.1 R4A – SOSTITUZIONE SENZA SCOSTAMENTI – “ Interventi di demolizione dei manufatti esistenti e conseguente ricostruzione degli edifici, nel rispetto del sedime e della volumetria esistente ”.
 - 1.2 R4B – SOSTITUZIONE CON SCOSTAMENTI – “ Interventi di demolizione dei manufatti esistenti e conseguente ricostruzione degli edifici anche con spostamento di sedime e/o con volumetria diversa dai precedenti ”(vedi seguente comma 3).
 - 1.3 R4C – SOLA DEMOLIZIONE – “ Interventi di sola demolizione dei manufatti esistenti. ”

Il Regolamento Edilizio Comunale precisa quali siano in concreto gli interventi di demolizione e sostituzione R4. Nelle tavole TSU-CA dei centri abitati del sistema urbanistico del PRG, gli edifici assoggettati alla categoria d'intervento della sostituzione o demolizione sono individuati con la sigla R4, cui è aggiunta la lettera A per la sostituzione senza scostamenti, la lettera B per quella con scostamenti e la lettera C per la sola demolizione Con esclusione dei manufatti accessori di cui al precedente articolo 26, nonché di baiti e superfetazioni, alla categoria R4B sono assegnati tutti quegli altri edifici all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici che non sono rappresentati in cartografia, ovvero non sono classificati in alcuna categoria. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi e le modalità esecutive prescritte per la demolizione e per la sostituzione negli insediamenti storici :

2. Nelle tre modalità d'intervento delle demolizione-sostituzione R4 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
 - 2.1. L'intervento di sostituzione di superfetazioni può inglobarne il volume in una riprogettazione del fronte o dell'edificio di pertinenza.
 - 2.2. L'intervento di sostituzione di volumi cadenti deve basarsi su una documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie tradizionali assimilabili.
 - 2.3. Tanto nella demolizione, quanto nella sostituzione edilizia, le modificazioni indotte sul contesto urbano, anche se appartenente a proprietari diversi, devono essere attentamente documentate in uno studio nel quale i fronti degli edifici liberati, o che comunque vengano messi in vista, siano trattati in modo da conferire compiutezza formale e dignità ambientale all'insieme risultante.
 - 2.4. Nel caso di "spostamenti" di volumi, necessari per migliorare la viabilità pubblica, deve essere prodotto il rilievo particolareggiato e documentato con fotografie dello stato di fatto e con notizie storiche sul volume da spostare e sul contesto interessato.

- 2.5. Le unità edilizie interessate dall'intervento, nuove e/o superstiti, dovranno essere adeguate alla struttura territoriale ed urbana dell'intorno.
 - 2.6. Le nuove unità edilizie realizzate per sostituzione possono ricevere materiali, forme e caratteri tipologici moderni a condizione che la nuova costruzione sia convenientemente inserita nel contesto ambientale. Il giudizio di merito è di esclusiva competenza del Sindaco che, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può imporre soluzioni diverse, o negare la concessione. Nel caso in cui non si arrivasse ad una soluzione moderna conveniente, il Sindaco può imporre l'adeguamento delle nuove costruzioni ai materiali, forme e caratteri tipologici tradizionali prescritti per tutte le altre categorie tipologiche degli insediamenti storici.
3. Nella categoria R4, con modalità d'intervento R4B, la ricostruzione deve avvenire nelle seguenti prescrizioni:
 - 3.1 Il volume ricostruito, non potrà comunque superare in percentuale il volume preesistente secondo la sequenza sotto riportata:
 - del 20% fino a 1000 mc. di volume preesistente;
 - del 15% sul di più fino a 1500 mc. di volume preesistente;
 - del 10% sul di più fino a 2000 mc. di volume preesistente;
 - del 5% sul di più oltre i 2001 mc. di volume preesistente.
 - 3.2 In caso di modifica del sedime è ammesso un aumento della superficie coperta del 20 % rispetto a quella originaria.
 - 3.3 Negli edifici in adiacenza la linea di gronda dell'edificio ricostruito non potrà superare l'altezza preesistente o la minima della linea di gronda degli edifici contermini se questi sono ad altezza maggiore.
 - 3.4 Negli edifici isolati l'altezza non potrà superare i ml 9,50.
 - 3.5 Mantenimento dell'allineamento rispetto agli edifici contermini.
 - 3.6 L'ampliamento e/o lo spostamento, devono avvenire nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile.
 4. Negli interventi di ricostruzione è consentito l'abbinamento di due o più unità edilizie quando la loro superficie coperta complessiva non superi i 200 mq; negli altri casi l'abbinamento di unità edilizie è subordinato alla preventiva redazione di un Piano di Recupero ad esse esteso, sia di iniziativa privata che pubblica.

CAPITOLO IV°

AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

TAVOLA DEI CENTRI ABITATI

Art. 36**AREE RESIDENZIALI**

1. Nel tessuto urbano di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti aree residenziali:
 - 1.1. Aree residenziali di completamento.
 - 1.2. Aree residenziali di espansione.
2. La tavola del sistema insediativo e produttivo individua con apposita simbologia, per ogni area la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi.
3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali e amministrative.

Sono ammesse attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste e attività commerciali compatibili con i piani commerciali e comunali o comprensoriali o provinciali, quali i bar, i ristoranti, gli alberghi, gli uffici pubblici e/o privati, studi professionali , ecc.
4. In ogni caso la sommatoria del volume utile destinato agli usi diversi dalla residenza sopra citati non potrà superare il volume utile destinato alla residenza. Tale limite non si applica per le opere pubbliche, sociali, culturali ed amministrative eventualmente ricadenti nelle aree residenziali.
5. Per le zone residenziali di completamento, l'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito, purché la superficie del lotto irregolare non sia inferiore del 20 % della superficie minima del lotto prevista.
6. Per lotto residuo e irregolare si intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati.
7. A norma dell'art. 73 del TULP 22/91, per i nuovi edifici e/o ampliamenti di quelli esistenti all'interno delle aree residenziali deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3.3.1994.
8. Per i fabbricati preesistenti alla data di adozione del presente PRG nelle aree residenziali, ancorché a destinazione diversa, valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 delle presenti norme.

9. Nelle pertinenze dei fabbricati esistenti alla data del 02.06.1999 (prima adozione del PRG), compresi in aree residenziali, è ammessa la costruzione di manufatti accessori con modalità e caratteristiche normate dal precedente articolo 26, indipendentemente dal tipo di fabbricato al quale i manufatti sono connessi e indipendentemente dal lotto minimo, dall'indice di fabbricabilità e dall'indice di copertura. Devono essere rispettate tutte le distanze di zona dai confini, dalle strade e dai fabbricati. Qualora il manufatto accessorio si configuri come edificio, la distanza minima tra i fabbricati dovrà essere di m10 nelle aree esterne al centro storico e di m 3 all'interno del centro storico. Qualora il manufatto non si configuri come edificio (vedi tettoie, manufatti in legno da adibire a legnaia, a piccolo deposito di attrezzi agricoli ed a ricovero limitato di animali da diporto, gazebo, casette per giuochi, ecc.) la distanza minima tra gli edifici è di m 3. E' sempre possibile la costruzione del manufatto accessorio in aderenza.
10. Nelle aree residenziali le aree eccedenti la superficie coperta devono essere sistamate a verde per una superficie non inferiore al 10% dell'area totale del lotto e, compatibilmente con le zone a parcheggio interrato, dovranno essere dotate di un albero almeno ogni 50 mq di zona a verde.
11. Nell'ambito delle aree residenziali la tutela ambientale è esercitata secondo le modalità precise nei criteri di tutela ambientale allegati alla relazione del PRG; criteri di cui si riportano gli aspetti salienti nei seguenti commi.
12. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree residenziali, in generale, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - 12.1. Rispettare l'originaria conformazione del terreno, per quanto possibile in ordine a documentate e plausibili esigenze tecniche; sono pertanto da evitare i grossi sbancamenti e/o riporti.
 - 12.2. Individuare soluzioni tipologiche compatibili con la cultura costruttiva originaria locale e con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito; sono sconsigliate le interpretazioni progettuali di tali riferimenti che si ponessero in contrasto con i medesimi.
 - 12.3. Proporre forme, materiali, finiture e soluzioni cromatiche mutuate dalla cultura costruttiva originaria locale, salvo l'uso di materiali moderni che ne consentano comunque la congruenza con i criteri delle presenti norme;
 - 12.4. Realizzare le costruzioni e le coperture con gli assi principali orientati secondo le direzioni eventualmente specificate nelle cartografie del PRG.
13. Nella ristrutturazione e trasformazione di fabbricati residenziali devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - 13.1 Le forme ed i materiali devono riproporre i caratteri tradizionali degli edifici.
 - 13.2 la configurazione dei tetti ed i materiali dei manti e delle strutture devono uniformarsi e rapportarsi all'esistente, ovvero, in caso di ricostruzione del tetto, a quelli prevalenti nel contesto circostante.
 - 13.3 Nella ricostruzione delle coperture, la pendenza delle falde dovrà essere contenuta tra il 35 ed il 45 %; pendenze diverse possono essere ammesse nella sostituzione edilizia, qualora ragioni architettoniche ed ambientali lo consentano.

- 13.4 Nella ricostruzione dell'orditura dei tetti il materiale prescritto è il legno.
 - 13.5 E' consentita la posa di pannelli solari sui tetti a condizione che siano del tipo in aderenza al piano delle falde e, se possibile, siano complanari al manto di copertura al quale dovrebbero sostituirsi.
 - 13.6 Nel recupero residenziale dei sottotetti è consentita la realizzazione di:
 - 13.6.1 finestre in falda;
 - 13.6.2 in subordine alle finestre in falda, sono ammessi gli abbaini a canile con larghezza massima di metri 1,50 ed altezza massima fuori falda di metri 1,50;
 - 13.6.3 in subordine agli abbini a canile, sono ammessi gli abbaini a filo gronda con le caratteristiche esemplificate nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 17;
 - 13.6.4 in subordine agli abbaini sono ammessi i terrazzi incassati a vasca a condizione che non presentino elementi sporgenti dal piano della falda;
 - 13.6.5 la disposizione sui tetti di finestre in falda, abbaini e vasche deve rispettare i rapporti di simmetria con le forme del tetto e, se possibile, con la scansione delle forature di facciata;
 - 13.6.5 non è ammessa sulla stessa falda del tetto la compresenza di abbaini a canile con quelli a filo gronda.
 - 13.7 Le eventuali nuove aperture devono essere analoghe per forma e dimensioni a quelle tradizionali esistenti sulla stessa facciata.
 - 13.8 I serramenti sulla stessa facciata devono essere uniformi per tipologia e colore.
 - 13.9 Nelle tinteggiature dovranno essere privilegiati i colori delle terre naturali.
14. Nella costruzione di nuovi edifici residenziali devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- 14.1 Le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle caratteristiche del tessuto edilizio circostante.
 - 14.2 I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di evitare al massimo sbancamenti, riporti e consumo di suolo.
 - 14.3 Le pendenze dei tetti, i materiali ed i colori dei manti devono uniformarsi alle caratteristiche di quelli circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri costruttivi delle originarie consuetudini locali.
 - 14.4 La configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva dei tetti, nonché i materiali e le tinte delle orditure devono riproporre i caratteri costruttivi derivati dalle originarie consuetudini locali.

15. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
16. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente.
17. I manufatti accessori dovranno essere conformate ai tipi edilizi dei quali si riporta l'esemplificazione in calce all'appendice allegata alla relazione del PRG, criteri generali di tutela ambientale.

Art. 37 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"

1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria. Le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica in queste aree devono rispettare le destinazioni d'uso ammesse al precedente articolo 36 .
2. Gli interventi di nuova edificazione nelle aree residenziali di completamento dovranno disporre di un lotto minimo libero da costruzioni di mq. 400.
3. Nelle aree di completamento B, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici :
 - 3.1. H - altezza massima del fabbricato: 11,00 ml
 - 3.2. IF - indice di fabbricabilità fondiari : 3,00 mc/mq
 - 3.3. IC - indice massimo di copertura: 50 %
 - 3.4. Distanza dalle strade: 5,00 ml, salvo maggiore distanza prescritta da fasce di rispetto.

Art. 38**AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE "C"**

1. Si tratta di zone attualmente libere, o con basso indice territoriale, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse al precedente articolo 36 .
2. La tavola del sistema insediativo e produttivo riporta quattro tipi di aree C:
 - 2.1. Le aree di espansione estensiva C1, particolarmente esposte alle visuali da valle.
 - 2.2. Le aree di espansione estensiva con obbligo di lottizzazione C1(L), particolarmente esposte alle visuali da valle e destinate unicamente a residenza ordinaria.
 - 2.3. Le aree di espansione estensiva C1(M), particolarmente esposte alle visuali da valle con destinazione mista residenziale ed artigianale.
 - 2.4. Le aree di espansione intensiva C2, meno esposte rispetto alle precedenti, o defilate.
3. Nelle aree di espansione estensiva C1, per le nuove costruzioni nell'intervento edilizio diretto valgono i seguenti indici:

"C1"

3.1	Lotto minimo	800 mq
3.2	H - altezza massima del fabbricato :	9,00 ml
3.3	IF - indice di fabbricabilità fondiaria :	1,20 mc/mq
3.4	IC - indice massimo di copertura :	15 %
3.5	Distanza dalle strade :	5 ml, salvo maggiore distanza prescritta da fasce di rispetto.

4. Nelle aree di espansione estensiva **C1(L)**, per le nuove costruzioni nell'intervento edilizio diretto valgono gli indici delle aree di espansione C1
 - 4.1 In questa zone vige l'obbligo di lottizzazione con previsione di occupazione progressiva delle aree partendo dall'attuale limite costruito (area tipo "B").
 - 4.2 Le nuove abitazioni possono essere destinate esclusivamente a residenza ordinaria ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. n. 22/1991, come introdotto dalla L.P. n. 16 di data 11 novembre 2005.
5. Nelle aree di espansione estensiva **C1(M)**, per le nuove costruzioni nell'intervento edilizio diretto valgono i seguenti indici:

Gli indici delle aree di espansione C1, se destinate al residenziale.

Gli indici delle aree produttive del secondario "D1", se destinate al produttivo.

6. Nelle aree di espansione intensiva C2, per le nuove costruzioni nell'intervento edilizio diretto valgono i seguenti indici:

"C2"	
6.1.	Lotto minimo 600 mq
6.2.	H - altezza massima del fabbricato : 11,00 ml
6.3.	IF - indice di fabbricabilità fondiaria : 2,50 mc/mq
6.4.	IC - indice massimo di copertura : 25 %
6.5.	Distanza dalle strade : 5,00 ml, salvo maggiore distanza prescritta da fasce di rispetto.

CAPITOLO V°

AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO ED INCOLTI TAVOLA URBANISTICA E TAVOLA DEI CENTRI ABITATI

Art. 39 AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO ED INCOLTI

1. Il PRG individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema urbanistico le zone produttive del settore primario. Tali zone, nei limiti specificati in ognuna di esse, sono destinate in generale alle seguenti attività:
 - 1.1. produzione agricola, forestale e zootechnica;
 - 1.2. lavorazione e trasformazione a scala artigianale di prodotti agricoli, forestali e zootechnici;
 - 1.3. stoccaggio e manipolazione di scorte e materiali per l'attività agricola, forestale e zootechnica e dei prodotti agricoli e zootechnici;
 - 1.4. impianti ed attrezzature direttamente utilizzati o utilizzabili nell'esercizio dell'attività agricola e zootechnica.
2. Attività agritouristica di cui al TULP emanato con DGP 29.1.1988, n. 376 e s.m. nei fabbricati esistenti.
3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi del settore primario, ove ammessi o esistenti, sono consentite attività di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootechnici derivati dall'attività del conduttore agricolo.
4. Nelle aree per insediamenti produttivi del settore primario, gli impianti ed i fabbricati dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 10050/88.).
5. Nelle aree produttive del settore primario, per le nuove costruzioni, se ammesse, e per gli ampliamenti deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 di data 03.3.1994. Non sono soggetti al rispetto delle quantità minime di parcheggio i bivacchi ed i rifugi, qualora non siano serviti da viabilità aperta al pubblico.
6. Per i fabbricati esistenti nelle aree produttive del settore primario, ancorché a destinazione diversa dall'agricola, le disposizioni di cui all'articolo 10 delle presenti norme valgono unicamente per le aree E1, E1E, E2, E2E ed E3. Per i fabbricati preesistenti alla data d'adozione del presente PRG nelle aree E4, E5 ed E6, sono ammessi interventi di manutenzione e conservazione, con esclusione di aumento volumetrico.
7. In tutte le aree per insediamenti produttivi del settore primario ed inculti sono ammesse nuove opere d'infrastrutturazione territoriale d'iniziativa pubblica, o d'interesse generale.
8. Non sono soggette a concessione edilizia, fatte salve altre specifiche prodromiche autorizzazioni, le opere di coltivazione agraria dei fondi che comportano minime modifiche del suolo e/o del paesaggio, compresi gli interventi straordinari di reimpianto vegetale, le opere di dissodamento superficiale del terreno e le opere di bonifica di terreni intese come interventi di estirpazione di soprassuolo e/o operazioni di modesto sterro e/o di riporto nei limiti specificati dal Regolamento Edilizio Comunale. Sono esclusi gli

interventi che comportano la trasformazione di aree originariamente boscate (vedi art. 77 e art. 82, L.P. 05.11.1991 n. 22 e s.m.).

9. Nell'ambito delle aree per insediamenti produttivi del settore primario ed incolti la tutela è esercitata secondo le modalità precise nei criteri di tutela ambientale allegati alla relazione del PRG, criteri di cui si riportano gli aspetti salienti nel seguente comma.
10. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree per insediamenti produttivi del settore primario ed incolti, in generale, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - 10.1 E' sconsigliata l'alterazione dell'assetto naturale del terreno nei coltivi mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di riordino fondiario o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola. Tuttavia, per l'iniziativa di bonifica agraria da realizzare nelle località tra Plan Solven e Lacc, dovrà essere salvaguardata per quanto possibile l'orografia dei siti con particolare attenzione al rispetto degli antichi invasi lacustri.
 - 10.2 Dovranno essere evitati scavi aperti. Sono vietate discariche permanenti, depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, depositi di merci all'aperto e in vista. I movimenti di terra dovranno essere ridotti al minimo;
 - 10.3 La collocazione degli edifici, dove ammessi, dovrà essere studiata in funzione della minima compromissione dell'ambiente naturale e/o coltivato, privilegiando siti appartati ai limiti dei coltivi, e defilati, possibilmente addossati o incassati nei salti di pendenza naturale del terreno. Non sono ammessi edifici su emergenze orografiche o centralmente agli spazi aperti nelle vallecole che caratterizzano i siti di Bouzen, Anzan e Plan Solven.
 - 10.4 L'andamento delle falde dovrà essere tale da presentare la linea di colmo ortogonale alle curve di livello del terreno naturale.
 - 10.5 Le opere di sistemazione per gli accessi agli edifici e spazi di manovra dovranno essere tali da ridurre la superficie impegnata al minimo ragionevolmente indispensabile; la pavimentazione dovrà essere preferibilmente a prato o in battuto di terra e/o porfido in cubetti o lastre. Sono sconsigliate le formelle di cemento e l'asfalto. Le rampe di raccordo risultanti dall'inserimento di costruzioni dovranno essere inerbite e piantumate, privilegiando le terre armate ai muri di sostegno.
 - 10.6 I movimenti di terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile.

- 10.7 Gli edifici, dove ammessi, dovranno ispirarsi alle regole costruttive consolidate nelle tradizioni rurali locali: Volume residenziale a blocco, ben definito in muratura rispetto alla parte produttiva; ampia copertura in legno, a più falde, con manto in tegole di cotto naturale, serramenti in legno con ante d'oscuro; parapetti di legno con disegno tradizionale. La parte produttiva dovrà essere preferibilmente in legno su zoccolo in muratura, unita alla residenza, se ammessa. Solo per le stalle è ammessa la separazione tra l'edificio residenziale e la stalla. Le eventuali concimaie dovranno essere ricavate nel sedime delle stalle, o interrate all'esterno e coperte. Le parti in legno dovranno essere mantenute al naturale, eventualmente mordentate con fungibattericidi trasparenti, additivati a

pigmentazioni tenui per l'omogeneizzazione delle tinte. Sono da preferire le murature intonacate nei colori delle terre naturali rosse o bianche, scelte nella gradazione dei pastelli.

- 10.8 I tipi edilizi a bando ammessi nelle aree agricole dovranno essere conformati il più possibile al disegno riportato nei criteri di tutela ambientale allegati alla relazione del PRG.
- 10.9 Nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, in generale, sia nei lavori stradali che in quelli per l'infrastrutturazione e difesa del suolo le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, ecc. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive. Vanno mantenuti e restaurati gli esistenti muri in pietra dei terrazzamenti, funzionali all'antica sistemazione agraria, nonché i muri di sostegno appartenenti alla viabilità storica.
- 10.10 Le nuove strade dovranno essere limitate il più possibile ed eseguite curando con particolare attenzione l'inserimento ambientale. In genere, nelle strade minori sarà da limitare l'uso di pavimentazioni bituminose e da evitare - se possibile - l'adozione di manufatti in cemento armato a vista e di segnaletica ridondante. Il tracciato dovrà essere attentamente valutato, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi. Tali strade poderali avranno la larghezza massima di m 3,00, I profili longitudinali e le sezioni trasversali delle nuove strade dovranno adattarsi al terreno naturale in modo da evitare eccessivi impatti nel paesaggio e vistose opere d'arte. Anche la bitumatura o cementazione di tali strade va, ove opportuno, evitata così come l'esecuzione di ridondanti opere di sbancamento e di sostegno; in ogni caso sbancamenti e riporti vanno accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame.
- 10.11 Le recinzioni nelle aree agricole non sono consentite, salvo l'applicazione delle speciali protezioni contro l'invasione di ungulati nei coltivi. Queste dovranno essere esclusivamente in ferro zincato, non plastificato, applicate su piantoni di legno. Ad avvenuto attecchimento delle piante, le recinzioni dovranno essere eliminate. Sono consentite le recinzioni nelle aree specificatamente destinate ad insediamenti produttivi di cui all'art. 47.
- 10.12 I manufatti d'infrastrutturazione territoriale di maggior rilievo, quali linee elettriche, cabine di trasformazioni, stazioni di pompaggio o partizione delle acque, serbatoi, ecc., dovranno essere attentamente valutate al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Sono da privilegiare le soluzioni che prevedono l'interramento delle infrastrutture.

Art. 40 AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO "E1" - "E1E"

1. Sono aree agricole di interesse primario quelle dove, per l'accertata qualità dei suoli per le rese attuali o potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale svolgendo anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico.
2. Le cartografie del sistema urbanistico riportano due tipi di area agricola d'interesse primario:
 - 2.1. E1 area agricola d'interesse primario assoluto di seguito normata dall'articolo 40/a.
 - 2.2 E1E area agricola d'interesse primario edificabile, di seguito normata dall'articolo 40/b. E' precisata in cartografia con apposita delimitazione individuata nell'ambito di una fascia di circa 200 ml. misurati dai perimetri di insediamenti storici e di zone B e C e con esclusione dei siti assoggettati a vincoli di inedificabilità per salvaguardia ambientale di cui al precedente articolo 15.

Art. 40/a AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO "E1"

1. Le **aree agricole di interesse primario assoluto E1** sono riservate unicamente alla coltivazione agricola. Le area agricola d'interesse primario assoluto E1 sono inedificabili, fatta eccezione per l'inserimento di piccoli baiti, esclusivamente funzionali alle attività produttive agricole, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. I baiti dovranno essere conformi al tipo edilizio precisato nei criteri di tutela ambientale allegati in appendice alla relazione illustrativa del PRG.
2. Gli edifici esistenti alla data del 04.10.2000, data di entrata in vigore del PRG, possono essere utilizzati per residenza, deposito e magazzinaggio e per funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con l'agriturismo.
3. Gli edifici esistenti alla data del 04.10.2000, data di entrata in vigore del PRG, possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime.
4. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito dai commi 1 e 2, possono essere ampliati, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dal P.R.G., redatto in conformità all'articolo 19 del P.U.P. in vigore.
5. Nelle aree agricole primarie E1, possono essere realizzate le opere di infrastrutturazione generale (reti di impianti tecnologici), le opere di infrastrutturazione ai fini agricoli quali strade interpoderali, terrazzamenti, muri di sostegno, recinzioni, impianti irrigui, protezioni antigrandine, piccoli bacini d'acqua, bonifiche agrarie, ecc..., le serre come definite dal Regolamento Edilizio Comunale.
6. Ai fini del corretto inserimento ambientale, nelle aree agricole primarie E1, si applicano tutte le disposizioni precise al comma 10 del precedente articolo 39.

Art. 40/b AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO**"E1E"**

1. Nelle **aree agricole d'interesse primario edificabili E1E**, possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
2. Nelle aree E1E sono consentiti, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione 1° dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge provinciale 4 settembre 2000 n. 11. che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.
3. Le costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme:
 - 3.1 Superficie minima accorpata, del lotto destinato ad ospitare il fabbricato:
non inferiore a mq 2000
 - 3.2 Densità edilizia fondiaria: non superiore a mc/mq 0,10
calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti dell'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.
 - 3.3 Densità edilizia fondiaria: non superiore a mc/mq 0,80 in
riferimento alla superficie del lotto da edificare facente corpo unico.
 - 3.4 H - altezza del fabbricato: non dovrà superare m 9,00, fatta
eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.

- 3.5 Volume dell'abitazione: non dovrà superare i 400 mc per ogni insediamento risultanti dal prodotto della superficie utile di tutti i locali dell'appartamento per la relativa altezza netta. In ogni caso, il volume utile destinato alla residenza non potrà superare il 30% del volume utile complessivo degli edifici della stessa azienda ubicati sul lotto interessato.
 - 3.6 Distanza dal ciglio della strada: per le strade esistenti non deve essere inferiore a m 10,00 e per le altre strade deve rispettare quanto stabilito dall'art. 55 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali.
 - 3.7 Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 10,00 m: è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopradetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto del distacco minimo tra i fabbricati.
 - 3.8 Distacco tra i fabbricati: non inferiore a 20,00 m, riferito ad edifici su proprietà diverse e non inferiore a 10,00 m, riferito ad edifici sulla stessa proprietà.
 - 3.9 Distanza della parte di fabbricato a destinazione abitativa dal limite della concimaia e del pozetto di raccolta liquami: non inferiore a 10 m.
 - 3.10 Tipologia tradizionale o a malga, secondo la tipologia prevalente nella zona.
 - 3.11 L'ampliamento degli edifici esistenti è consentito nel rispetto delle norme di zona.
 - 3.12 La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di 5,00 m dai confini del lotto. Il volume di tali serre è computato ai fini del calcolo della densità edilizia fondiaria.
4. In tali zone è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino ad un massimo di complessivi 20 capi adulti e 10 capi giovani, nel rispetto della normativa inerente alla costruzione di stalle.
 5. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nel presente articolo, è consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di interrati con volume massimo pari al 40% del volume fuori terra.
 6. Ove ai fini dell'edificazione siano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario e di interesse secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.
 7. Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

8. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 della L.P. 05 settembre 1991 n. 22 e seguenti modifiche nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4 delle norme di attuazione del P.U.P., approvato con legge provinciale 09 settembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 07 agosto 2003, n. 7, non può essere mutata la destinazione per un periodo di quindici anni. I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salvo autorizzazione del Comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel Libro Fondiario a cura del Comune ed a spese del concessionario.
9. Non è consentita la costruzione di tettoie staccate dagli edifici, o di manufatti precari diversi.
10. Gli edifici esistenti alla data del 04.10.2000, data di entrata in vigore del PRG, possono essere utilizzati per residenza, deposito e magazzinaggio e per funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con l'agriturismo.
11. Gli edifici esistenti alla data del 04.10.2000, data di entrata in vigore del PRG possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime.
12. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito dal presente articolo, possono essere ampliati, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dal P.R.G., redatto in conformità all'articolo 19 del P.U.P. in vigore.
13. Per superficie accorpata s'intende quella risultante dalla sommatoria di tutte le superfici delle aree considerate dal disposto dell'art. 25 della LP. 22/91, anche se non fisicamente unite tra loro. Le superfici delle aree assoggettate a vincolo di salvaguardia ambientale e/o comprese in fascia di rispetto stradale, concorrono alla formazione del lotto minimo ed a quello assunto per la determinazione degli indici di fabbricabilità IF.
14. Nelle aree agricole primarie E1E, possono essere realizzate le opere di infrastrutturazione generale (reti di impianti tecnologici), le opere di infrastrutturazione ai fini agricoli quali strade interpoderali, terrazzamenti, muri di sostegno, recinzioni, impianti irrigui, protezioni antigrandine, piccoli bacini d'acqua, bonifiche agrarie, ecc..., le serre come definite dal Regolamento Edilizio Comunale.
15. Ai fini del corretto inserimento ambientale, nelle aree agricole primarie E1 ed E1E, si applicano tutte le disposizioni precise al comma 10 del precedente articolo 39.

Art. 41 AREA AGRICOLA SECONDARIA "E2" - "E2E"

- 1 Le aree agricole di interesse secondario sono quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario. Le aree agricole secondarie sono individuate per differenza tra la totalità delle aree agricole coltivate, definite anche dalle perimetrazioni dei consorzi di miglioramento fondiario e quelle classificate di interesse primario dal PRG in congruenza alle indicazioni del PUP.
- 2 Le cartografie del sistema urbanistico riportano due tipi di area agricola secondaria :
 - 2.1. E2 area agricola secondaria inedificabile;
 - 2.2. E2E area agricola secondaria edificabile. E' precisata in cartografia con apposita delimitazione individuata nell'ambito di una fascia di circa 100 ml. misurati dai perimetri di insediamenti storici e di zone B e C e con esclusione dei siti assoggettati a vincoli di inedificabilità per salvaguardia ambientale di cui al precedente articolo 15.

Art. 41/a AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO "E2"

- 1 Nelle **aree agricole secondarie inedificabili E2** valgono le disposizioni stabilite per le zone agricole di interesse primario assoluto E1 di cui all'articolo 40/a.

Art. 41/b AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO "E2E"

- 1 Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
- 2 In tali aree sono consentiti, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, semprechè l'imprenditore risulti iscritto alla sezione 1° dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge provinciale 4 settembre 2000 n. 11. che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.
- 3 Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito dai commi del presente articolo, possono essere ampliati, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dal P.R.G., redatto in conformità all'articolo 19 del P.U.P. in vigore.
- 4 Nelle **aree agricole secondarie edificabili E2E** l'edificazione deve essere strettamente relazionata alle attività connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alla gestione degli impianti agricoli. E' ammessa anche la residenza dell'imprenditore agricolo a condizione che, in ogni caso, il volume utile destinato alla residenza non superi il volume utile destinato all'attività agricola.
- 5 Le costruzioni nelle **aree agricole secondarie edificabili E2E** devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme:
 - 5.1 Superficie minima accorpata, del lotto destinato ad ospitare il fabbricato:
non inferiore a mq 2000
 - 5.2 Densità edilizia fondiaria: non superiore a mc/mq 0,10
calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti dell'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.

- 5.3 Densità edilizia fondiaria: non superiore a mc/mq 0,80 in riferimento alla superficie del lotto da edificare facente corpo unico.
- 5.4 H - altezza del fabbricato: non dovrà superare m 9,00 fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.
- 5.5 Volume dell'abitazione: non dovrà superare i 400 mc per ogni insediamento risultanti dal prodotto della superficie utile di tutti i locali dell'appartamento per la relativa altezza netta. In ogni caso, il volume utile destinato alla residenza non potrà superare il volume utile destinato all'attività agricola.
- 5.6 Distanza dal ciglio della strada: per le strade esistenti non deve essere inferiore a m 5,00 e per le altre strade deve rispettare quanto stabilito dall'art. 55 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali.
- 5.7 Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 10,00 m: è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopradetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto del distacco minimo tra i fabbricati.
- 5.8 Distacco tra i fabbricati: non inferiore a 20,00 m, riferito ad edifici su proprietà diverse e non inferiore a 10,00 m, riferito ad edifici sulla stessa proprietà.
- 5.9 Distanza della parte di fabbricato a destinazione abitativa dal limite della concimaia e del pozetto di raccolta liquami: non inferiore a 10 m.
- 5.10 Tipologia tradizionale o a malga, secondo la tipologia prevalente nella zona.
- 5.11 L'ampliamento degli edifici esistenti è consentito nel rispetto delle norme di zona.
- 5.12 La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di 5,00 m dai confini del lotto. Il volume di tali serre è computato ai fini del calcolo della densità edilizia fondiaria.
- 6 In tali zone è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino ad un massimo di complessivi 20 capi adulti e 10 capi giovani, nel rispetto della normativa inerente alla costruzione di stalle.
- 7 In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nel presente articolo, è consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di interrati con volume massimo pari al 40% del volume fuori terra.
- 8 Ove ai fini dell'edificazione siano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario e di interesse secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.

- 9 Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.
- 10 Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 della L.P. 05 settembre 1991 n. 22 e seguenti modifiche nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4 delle norme di attuazione del P.U.P., approvato con legge provinciale 09 settembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 07 agosto 2003, n. 7, non può essere mutata la destinazione per un periodo di quindici anni. I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salvo autorizzazione del Comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel Libro Fondiario a cura del Comune ed a spese del concessionario.
- 11 Non è consentita la costruzione di tettoie staccate dagli edifici, o di manufatti precari diversi.
- 12 Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, possono essere utilizzati per residenza, deposito e magazzinaggio e per funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con l'agriturismo.
- 13 Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime.
- 14 Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito dal presente articolo, possono essere ampliati, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dal P.R.G., redatto in conformità all'articolo 19 del P.U.P. in vigore.
- 15 Per superficie accorpata s'intende quella risultante dalla sommatoria di tutte le superfici delle aree considerate dal disposto dell'art. 25 della LP. 22/91, anche se non fisicamente unite tra loro. Le superfici delle aree assoggettate a vincolo di salvaguardia ambientale e/o comprese in fascia di rispetto stradale, concorrono alla formazione del lotto minimo ed a quello assunto per la determinazione degli indici di fabbricabilità IF.
- 16 Nelle aree agricole secondarie E2E, possono essere realizzate le opere di infrastrutturazione generale (reti di impianti tecnologici), le opere di infrastrutturazione ai fini agricoli quali strade interpoderali, terrazzamenti, muri di sostegno, recinzioni, impianti irrigui, protezioni antigrandine, piccoli bacini d'acqua, bonifiche agrarie, ecc..., le serre come definite dal Regolamento Edilizio Comunale.
- 17 Ai fini del corretto inserimento ambientale, nelle aree agricole primarie E1 ed E1E, si applicano tutte le disposizioni precise al comma 10 del precedente articolo 39.

Art. 42 AREE PER L'EDILIZIA RURALE "E3" ed "E3S"

1. Sono destinate ad accogliere volumi destinati ad aziende agricole, in modo da evitare l'abbandono delle campagne, ovvero ad evitare l'edificazione nelle aree agricole e creare un insieme insediativo rurale accorpato.
2. In tali aree sono consentite le attività di immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I° e II° Sezione dell'apposito Albo. Al fine di evitare i disagi causati dalle stalle, le aree agricole per l'edilizia rurale individuate dal PRG sono di due tipi: le E3 con divieto di allevamenti zootecnici e le E3S, specificatamente destinate alle stalle. Le E3S sono concentrate in un'area separata, comprendente anche l'unica grande stalla esistente a Vervò
3. Nelle aree per l'edilizia rurale E3 ed E3S, non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, non eccedente i 400 mc netti risultanti dal prodotto della superficie utile di tutti i locali per la relativa altezza netta. In ogni caso, il volume utile destinato alla residenza non potrà superare il 30 % del volume utile complessivo degli edifici della stessa azienda ubicati in zona per edilizia rurale E3.
- 18 Nelle aree per l'edilizia rurale E3 è consentita la costruzione di depositi per attrezzature e prodotti agricoli, nonché la realizzazione di centri specializzati a fini agricoli. Nelle aree per l'edilizia rurale E3 non sono consentite attività zootecniche.
- 19 Le aree per l'edilizia rurale E3S sono specificatamente destinate alle attività zootecniche.
6. Nelle aree per l'edilizia rurale E3 ed E3S, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici
 - 6.1 H - altezza massima del fabbricato : 9,00 ml
 - 6.2 IC - indice massimo di copertura : 35 %
 - 6.3 Superficie minima del lotto facente corpo unico : 1500 mq
 - 6.4 Tipologia tradizionale o a malga, secondo la tipologia prevalente nella zona.
7. Nelle aree per edilizia rurale E3 ed E3S, sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti alle condizioni riportate al comma 6 del precedente articolo 44.
8. Ai fini del corretto inserimento ambientale, nelle aree per edilizia rurale E3 ed E3S, si applicano le disposizioni precise al comma 9 del precedente articolo 39.

Art. 43 AREE BOSCHIVE**"E4"**

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo. Sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco. In tali aree va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale Provinciale e dai Piani di Assestamento Forestale, nonché i lavori di sistemazione idraulico forestale e le trasformazioni culturali.
3. Nell'ambito delle aree boschive E4 sono vietati nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi di qualsiasi natura e dimensione.
5. Nelle aree boschive E4 non sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti dall'articolo 10 delle presenti norme. Per gli edifici esistenti e/o loro pertinenze, sono ammessi solo interventi di manutenzione e risanamento, senza aumento di volume e senza variazione della destinazione d'uso al di fuori di quella agricola e/o zootecnica.
6. Ai fini del corretto inserimento ambientale, nelle aree boschive E4, si applicano le disposizioni precise al comma 9 del precedente articolo 39.

Art. 44 AREE A PRATO O PASCOLO**"E5"**

1. Sono aree a prato e a pascolo quelle da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia, generalmente comprese negli ambiti delle aree boscate o ai margini delle aree agricole.
2. In tali zone sono consentiti unicamente i seguenti interventi diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:
 - 2.1. miglioramento e sistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad essi connesse, con l'obbligo di non allargarle oltre a 3,00 ml ;
 - 2.2. opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali.
3. Nell'ambito delle aree a prato o pascolo E5 sono vietati nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi di qualsiasi natura e dimensione.
4. Nelle aree a prato o pascolo E5, sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti dall'articolo 10 delle presenti norme. Per gli edifici esistenti e/o loro pertinenze, sono ammessi solo interventi di manutenzione e risanamento, senza aumento di volume e senza variazione della destinazione d'uso al di fuori di quella agricola e/o zootecnica.
5. E' consentita la destinazione d'uso agritouristica.
6. Possono essere realizzate opere provvisorie per la protezione stagionale d'animali o persone in aree a prato o pascolo E4, alle condizioni stabilite al comma 5 del precedente articolo 43;
7. Ai fini del corretto inserimento ambientale, nelle aree a prato o pascolo E5, si applicano le disposizioni precise al comma 9 del precedente articolo 39.

Art. 45 AREE IMPRODUTTIVE**"E6"**

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, orografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere e infrastrutture di interesse generale.
3. Nell'ambito delle aree improduttive E6 sono vietati nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi di qualsiasi natura e dimensione.
4. Nelle aree a improduttive E6, non sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti dall'articolo 10 delle presenti norme. Per gli edifici esistenti e/o loro pertinenze, sono ammessi solo interventi di manutenzione e risanamento, senza aumento di volume e senza variazione della destinazione d'uso al di fuori di quella agricola e/o zootecnica.
5. Ai fini del corretto inserimento ambientale, nelle aree improduttive E6, si applicano le disposizioni precise al comma 9 del precedente articolo 39.

CAPITOLO VI^o

AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO TAVOLA URBANISTICA E TAVOLA DEI CENTRI abitati

Art. 46 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO

1. Il PRG individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema urbanistico le zone produttive del settore secondario destinate alle seguenti attività:
 - 1.1. produzione industriale, agricola e artigianale di beni;
 - 1.2. lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e forestali;
 - 1.3. stoccaggio e manipolazione di materiali;
 - 1.4. impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
 - 1.5 impianti ed attrezzature ricettive;
 - 1.6. impianti ed attrezzature per il commercio;
 - 1.7. deposito della attrezzatura e dei materiali edili ovvero vendita di materiali e macchinari dedicati alla fase industriale del processo costruttivo (laterizi, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere ecc.)
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi del settore secondario sono ammesse attività industriali, agricole, artigianali e di commercializzazione dei relativi prodotti.
3. Nelle zone per attività produttive del settore secondario e terziario non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una unità residenziale non eccedente il volume netto di 400 mc, per ogni addetto, con un massimo di n. 2 addetti, per ciascun impianto o laboratorio. Il volume netto di 400 mc. risulta dal prodotto della superficie utile di tutti i locali per la relativa altezza netta. In ogni caso, il volume utile destinato alla residenza non potrà superare il 30% del volume utile complessivo degli edifici della stessa azienda ubicati in zona produttiva del settore secondario o terziario.
4. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 10050/88.)
5. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3.3.1994.
6. Nelle aree produttive del settore secondario e terziario le aree eccedenti la superficie coperta devono essere sistematiche a verde per una superficie non inferiore al 10% dell'area totale del lotto e compatibilmente con le zone a parcheggio interrato dovranno essere dotate di un albero almeno ogni 50 mq di zona a verde.
7. Nelle aree produttive del settore secondario soggette a piano attuativo, l'amministrazione provinciale e/o comunale può riservare, fino ad un massimo del 15%, apposite aree per servizi e interventi puntuali nonché per servizi agli insediamenti produttivi.

8. Nelle aree produttive del settore secondario il PRG si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, se prescritti in cartografia, ovvero per intervento diretto se la prescrizione non è data.
 9. Per i fabbricati e loro ruderi preesistenti alla data di adozione del presente PRG nelle aree produttive del settore secondario o terziario, ancorché a destinazione diversa, valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 delle presenti norme.
 10. Nell'ambito delle aree per insediamenti produttivi del settore secondario la tutela è esercitata secondo le modalità precise nei criteri di tutela ambientale allegati alla relazione del PRG, criteri di cui si riportano gli aspetti salienti nei seguenti articoli.

Art. 47 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO "P1"

1. Tali aree sono destinate allo svolgimento delle attività di produzione industriale e artigianale di beni, lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali, stoccaggio e manipolazione di materiali, impianti ed attrezzature di servizio stradale, nonché al deposito, immagazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni e dell'agricoltura compresi gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei materiali prodotti.
 2. Nelle aree produttive del settore secondario D1, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 2.1. H - altezza massima del fabbricato : 10,00 ml
 - 2.2. IC - indice massimo di copertura : 50 %
 - 2.3. Lotto minimo : 1500 mq
 - 2.4. Tipologia : tradizionale o a capannone, secondo la tipologia prevalente nella zona.
 3. In relazione alla particolare morfologia della zona ed alle caratteristiche microclimatiche, nell'area produttiva del settore secondario D1 a Vervò non è consentito l'insediamento di attività produttive che, pur rispettando le disposizioni vigenti in materia di abbattimento degli inquinanti gassosi, possano emettere in atmosfera residui contenenti, soli e/o combinati tra loro e/o con altre sostanze, cloro, fosforo, silicio, nonché vernici o solventi.
 4. Previa valutazione da parte della Autorità sanitaria competente e della Commissione edilizia comunale, in ordine all'incidenza ambientale ed alle opportunità connesse al trasferimento dal centro abitato di attività preesistenti residenti nel comune, le disposizioni del precedente comma 3 possono essere disattese.

5. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree per insediamenti produttivi del settore secondario, in generale, devono:
 - 5.1 E' sconsigliata l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati alla formazione di spazi di parcheggio e manovra strettamente necessari al fabbisogno. Nell'insediamento D1 a Brenz di Vervò, i diversi lotti d'edificazione dovranno mantenere ciascuno una propria quota di compenso tra scavi e riporti, senza necessariamente raccordarsi con quelle dei lotti limitrofi; nell'insediamento D1 di Lin a Priò, i lotti dovranno essere organizzati allo stesso modo, ma in senso parallelo alle curve di livello del terreno naturale. I dislivelli risultanti dovranno essere raccordati con rampe inerbite, evitando per quanto possibile muri di sostegno.
 - 5.2 Nelle aree produttive D1, l'articolazione dei volumi tra i corpi di fabbrica dovrà essere risolta mediante interposizione di elementi di scansione che richiamino le tipologie produttive tradizionali della valle. Il prospetto generale risultante verso valle dovrà essere studiato in modo da consentire un'ordinata successione dei volumi edilizi e degli elementi emergenti dello stesso fabbricato rispetto a quelli degli altri edifici. I manti di copertura dovranno essere possibilmente tutti dello stesso tipo, almeno per la colorazione e potranno variare in tipo e colore solo tra le parti piane o sub-orizzontali con pendenza inferiore al 15 %
 - 5.3 Le tettoie isolate non sono ammesse; quelle aggiunte in aderenza ai fabbricati principali sono consentite, se saranno risolte in accostamento formale con gli stessi, secondo un disegno unitario che preveda l'uso degli stessi materiali impiegati per l'edificio principale.
 - 5.4. Tutte le colorazioni dovranno essere scelte nelle tinte pastello e dovranno uniformarsi, anche in gradazioni diverse, su una tinta unica.
 - 5.5. Nelle aree produttive D1, Le recinzioni sono ammesse ai fini di sicurezza. La parte piena di base sarà limitata ad un massimo di 60 cm nei tratti in pendenza; non potrà superare i 30 cm. nelle parti orizzontali o sub-orizzontali. La recinzione sovrapposta dovrà essere alta al massimo 170 cm. I materiali della base piena e quelli della parte trasparente dovranno essere gli stessi per l'intero comprensorio lottizzato.
6. Per i lotti confinanti con aree residenziali è previsto un limite di emissione sonora non superiore al limite previsto per le aree prevalentemente residenziali (classe II).

Art. 47 bis AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE AGRICOLO "D1 A"

1. Tali aree sono destinate allo svolgimento delle attività di produzione agricola e artigianale di beni, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e forestali, compresi gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei prodotti.
2. Nelle aree produttive del settore secondario D1 A, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

2.1. H - altezza massima del fabbricato :	10,00 ml
2.2. IC - indice massimo di copertura :	50 %
2.3. Lotto minimo :	1500 mq
2.4. Tipologia : tradizionale o a capannone, secondo la tipologia prevalente nella zona.	
3. In relazione alla particolare morfologia della zona ed alle caratteristiche microclimatiche, nell'area produttiva del settore secondario D1 A a Vervò non è consentito l'insediamento di attività produttive che, pur rispettando le disposizioni vigenti in materia di abbattimento degli inquinanti gassosi, possano emettere in atmosfera residui contenenti, soli e/o combinati tra loro e/o con altre sostanze, cloro, fosforo, silicio, nonché vernici o solventi.
4. Previa valutazione da parte della Autorità sanitaria competente e della Commissione edilizia comunale, in ordine all'incidenza ambientale ed alle opportunità connesse al trasferimento dal centro abitato di attività preesistenti residenti nel comune, le disposizioni del precedente comma 3 possono essere disattese.
5. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree per insediamenti produttivi del settore agricolo, in generale devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 5.1 Nelle aree produttive D1 A, l'articolazione dei volumi tra i corpi di fabbrica dovrà essere risolta mediante interposizione di elementi di scansione che richiamino le tipologie produttive tradizionali della valle. Il prospetto generale risultante verso valle dovrà essere studiato in modo da consentire un'ordinata successione dei volumi edilizi e degli elementi emergenti dello stesso fabbricato rispetto a quelli degli altri edifici. I manti di copertura dovranno essere possibilmente tutti dello stesso tipo, almeno per la colorazione e potranno variare in tipo e colore solo tra le parti piane o sub-orizzontali con pendenza inferiore al 15 %.
 - 5.2 Le tettoie isolate non sono ammesse; quelle aggiunte in aderenza ai fabbricati principali sono consentite, se saranno risolte in accostamento formale con gli stessi, secondo un disegno unitario che preveda l'uso degli stessi materiali impiegati per l'edificio principale.
 - 5.3 Tutte le colorazioni dovranno essere scelte nelle tinte pastello e dovranno uniformarsi, anche in gradazioni diverse, su una tinta unica.
 - 5.4 Nelle aree produttive D1 A, le recinzioni sono ammesse ai fini di sicurezza. La parte piena di base sarà limitata ad un massimo di 60 cm nei tratti in pendenza;

non potrà superare i 30 cm. nelle parti orizzontali o sub-orizzontali. La recinzione sovrapposta dovrà essere alta al massimo 170 cm. I materiali della base piena e quelli della parte trasparente dovranno essere gli stessi per l'intero comprensorio lottizzato.

6. Per i lotti confinanti con aree residenziali è previsto un limite di emissione sonora non superiore al limite previsto per le aree prevalentemente residenziali (classe II).

Art. 48 AREE ALBERGHIERE**"D2"**

1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli articoli 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981 n.23 e s.m. ed integrazioni.
3. Nelle aree per attività alberghiere D2 valgono i seguenti indici:
 - 3.1. H - altezza massima del fabbricato : 11,00 ml
 - 3.2. IF - indice di fabbricabilità fondiaria : 2,00 mc/mq
 - 3.3. IC - indice massimo di copertura : 20 %
 - 3.4. tipologia: tradizionale, secondo la tipologia prevalente nella zona.
4. Per ampliamento di alberghi esistenti, gli standard per aree di parcheggio previsti all'articolo 62 della LP 22/91 possono essere soddisfatti anche nelle immediate adiacenze del lotto di pertinenza qualora la destinazione urbanistica dell'area interessata risulti conforme.
5. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree per insediamenti alberghieri, devono uniformarsi ai criteri prescritti per le aree residenziali.

Art. 48 bis AREE PER ATTIVITA' AGRITURISTICA**"D2(AT)"**

1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive destinate all'agriturismo, come disciplinato dalla Legge Provinciale 19 dicembre 2001, n. 10
2. Per attrezzature ricettive destinate all'agriturismo si intendono quegli insediamenti a carattere agrituristicco come definiti dalla Legge Provinciale 19 dicembre 2001, n. 10
3. Nelle aree per attività agrituristiche D2(AT) valgono i seguenti indici:
 - 3.1 Lotto minimo : 800 mq
 - 3.2 H - altezza massima del fabbricato : 9,00 ml
 - 3.3 IF - indice di fabbricabilità fondiaria : 1,20 mc/mq
 - 3.4 IC - indice massimo di copertura : 15 %
 - 3.5 Distanza dalle strade : 5 m, salvo maggiore distanza prescritta da fasce di rispetto.
 - 3.6 tipologia: tradizionale, secondo la tipologia prevalente nella zona.
4. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree per insediamenti agrituristicci, devono uniformarsi ai criteri prescritti per le aree residenziali.

Art. 48 ter CAVE**"D3"**

1. Comprendono zone perimetrare dal Piano di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui alla L.P. 4 marzo 1980, n° 6 e successive modifiche.

In tali zone è consentita solo la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui agli artt. 2 e 22 della L.P. 4 marzo 1980, n° 6.

2. In queste zone è consentita la realizzazione di servizi igienici-sanitari, ripari per mezzi meccanici utilizzati per le attività estrattive e le reti tecnologiche. E' vietata la realizzazione o l'installazione di qualsiasi altro tipo di edificio anche precario.

Art. 48 quater RICICLAGGIO**"D3R"**

1. In tali zone è consentita solo l'attività di riciclaggio inerti e conseguenti stoccaggi dei prodotti da lavorare e lavorati.
2. In queste zone è consentita la realizzazione degli impianti al servizio dell'attività compresa eventuale cabina per la pesa e/o per l'addetto all'impianto, ripari per i mezzi meccanici, servizi igienici-sanitari e reti tecnologiche. E' vietata la realizzazione o l'installazione di qualsiasi altro tipo di edificio anche precario.

Art. 48 quinque AREE PER ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI D2 (XA)

1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli articoli 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981 n.23 e s.m. ed integrazioni.
3. Nelle aree per esercizi extra-alberghieri D2(XA) valgono i seguenti indici
 - 3.1 Lotto minimo : 800 mq
 - 3.2 H - altezza massima del fabbricato : 9,00 ml
 - 3.3 IF - indice di fabbricabilità fondiaria : 1,20 mc/mq
 - 3.4 IC - indice massimo di copertura : 15 %
 - 3.5 Distanza dalle strade : 5 m, salvo maggiore distanza prescritta da fasce di rispetto.
 - 3.6 Tipologia: tradizionale, secondo la tipologia prevalente nella zona.
4. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree per insediamenti alberghieri, devono uniformarsi ai criteri prescritti per le aree residenziali.
5. L'iniziativa deve essere promossa da un'impresa iscritta alla CCIAA con lo specifico scopo e l'esercizio deve possedere standard qualitativi a tre stelle. Le specifiche di cui al presente capoverso devono essere dimostrate all'atto di effettivo avvio dell'iter di realizzazione dell'iniziativa e l'osservanza delle specifiche stesse è di spettanza dell'amministrazione comunale.

CAPITOLO VII°

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E PERTINENZE PRIVATE TAVOLA URBANISTICA E TAVOLA DEI CENTRI ABITATI

Art. 49 AREA PER SERVIZI PUBBLICI

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione delle aree per servizi pubblici con delimitazione particolare nel tessuto urbano esistente o di progetto.
2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia le diverse aree per servizi ed attrezzature pubbliche e pertinenze private precisandone unicamente le varie categorie di appartenenza.
3. Le aree per servizi pubblici si suddividono in:
 - 3.1. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI F1
 - 3.2. AREE PER VERDE PUBBLICO F2
 - 3.3. AREE PER IMPIANTI SPORTIVI F3
 - 3.4. AREE PER VERDE PRIVATO F4
 - 3.5. AREE DI SOSTA F5
4. In mancanza di specificazione delle destinazioni d'uso, nelle aree per nuovi servizi pubblici l'utilizzazione è libera, purché compresa fra quelle riportate nei precedenti commi.
5. Una percentuale del 20% di area non edificata sarà sistemata a verde.
6. All'interno delle aree per servizi pubblici deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3.3.1994.
7. Le opere da realizzare nelle aree per servizi pubblici di cui al presente capitolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.
8. È ammessa la deroga alle norme relative a queste zone al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico.
9. Nelle aree per servizi pubblici è consentita l'installazione di coperture pneumatiche e/o strutture rigide fissate al suolo, purché siano a carattere provvisorio e siano autorizzate dal Sindaco.
Tali strutture non sono considerate costruzioni; pertanto non sono soggette agli indici urbanistici ed edilizi di zona.
11. Per i fabbricati e loro ruderi preesistenti alla data di adozione del presente PRG nelle aree per servizi ed attrezzature pubbliche e pertinenze private, ancorché a destinazione diversa, valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 delle presenti norme, fatte salve le limitazioni eventualmente prescritte dalla categoria tipologica di intervento d'appartenenza per gli edifici ricompresi negli insediamenti storici.

Art. 50 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI "F1"

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione delle pubbliche attrezzature urbane, cioè degli edifici sociali per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti di interesse generale quali scuole, chiese, ecc... Non ne sono specificate le funzioni specialistiche, essendo possibili diverse destinazioni all'interno delle varie aree F1.
2. L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 2.1. Rapporto massimo di copertura : 50 %
 - 2.2. Altezza massima : 12 ml

Art. 51 AREE PER VERDE PUBBLICO "F2"

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione delle aree a verde pubblico con delimitazione particolare nel tessuto urbano esistente o di progetto.
2. Nelle aree per verde pubblico è ammessa la costruzione di fabbricati per gli usi specificati ai seguenti commi con volume totale di 300 mc per ogni singola area ed altezza massima di 4,00 ml.
 3. Oltre alla cubatura ammessa al precedente comma 2, per ogni singola area è sempre consentita la costruzione di un chiosco con cubatura massima di mc. 100, altezza max 4,00 ml. ad integrazione della destinazione di zona, quali attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e la vendita di oggetti di interesse turistico, ecc.

Art. 52 AREE PER IMPIANTI SPORTIVI "F3"

1. Tali zone sono destinate alla conservazione ed alla creazione delle attrezzature destinate allo sport, al tempo libero e, in generale, alla fruizione dell'ambiente naturale.
2. E' esclusa la residenza, salvo l'alloggio del custode per un volume massimo non eccedente i 400 mc. netti risultanti dal prodotto della superficie utile di tutti i locali per la relativa altezza netta.
3. Oltre al volume urbanistico consentito al successivo comma 4, sono ammessi chioschi, purché a prevalente servizio degli utenti delle attrezzature sportive e con le caratteristiche previste al comma 3 del precedente articolo 51.

4. In queste zone sono ammesse costruzioni destinate alle attività sportive, quali spogliatoi, sale ginniche, servizi igienici, sale coperte e simili, nonché quelle destinate ai servizi generali quali alloggio custode, bar,..., comprese nel volume delle costruzioni direttamente connesse all'attività sportiva o a servizio della medesima. Sono soggette alle seguenti norme:
 - 4.1. rapporto massimo di copertura : 10 %
 - 4.2. altezza massima : 9,00 ml
5. compatibilmente con le esigenze di ampliamento degli spazi specificatamente destinati alle attività sportive ed ai parcheggi relativi, lungo i perimetri di queste zone deve esser mantenuta, o realizzata, una cortina arborea ad alto fusto.

Art. 53 AREE A VERDE PRIVATO**"F4"**

1. Le aree destinate a verde privato dal PRG sono aree di pertinenza di edifici destinate ad uso agricolo e/o ortivo e/o inculti e/o sistematiche semplicemente a prato o giardino che, in relazione alla loro entità spaziale, ovvero alla loro esposizione panoramica, ovvero alla presenza di alberature, sono da mantenere a verde in funzione della valenza ambientale di tali aree e, in definitiva, dell'interesse pubblico al loro mantenimento.
2. Le aree a verde privato sono inedificabili. Tuttavia è ammessa la costruzione di manufatti accessori nei limiti ed alle condizioni prescritte al precedente articolo 26 e comma 9 del precedente articolo 36, ad uso degli edifici dei quali le aree a verde costituiscono pertinenza. Nelle aree a verde privato sono ammessi gli ampliamenti di volume dei fabbricati esistenti dei quali le aree a verde privato costituiscono pertinenza qualora tali ampliamenti siano possibili in base alle specifiche disposizioni delle presenti norme.
3. Qualsiasi modifica delle alberature che non rientri nella normale conduzione agraria o di giardinaggio, nonché le opere di manutenzione straordinaria, costruzione, ricostruzione dei percorsi e dei manufatti accessori ricompresi nelle aree a verde privato sono assoggettate ad autorizzazione del Sindaco. In funzione della salvaguardia del verde, il Sindaco può imporre soluzioni diverse rispetto a quelle proposte dai privati, ovvero anche vietare le trasformazioni medesime.

Art. 54 AREE DI SOSTA**"F5"**

1. Si tratta della realizzazione o valorizzazione di punti di vista e sosta panoramici, da attrezzare con panchine o altri elementi di arredo e con la messa a dimora di masse arboree compatte o di filari alberati, per la fruizione pubblica dell'area, il godimento visivo delle bellezze naturali e la sosta di automezzi.
2. Tutti gli interventi puntuali di cui al presente articolo, costituiscono interventi di interesse pubblico da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.

CAPITOLO VIII^o

INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO TAVOLA URBANISTICA E TAVOLA DEI CENTRI ABITATI

Art. 55 INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO

1. Comprendono le aree assoggettate a particolari vincoli e/o controlli, nonché le infrastrutture, i laghi ed i corsi d'acqua con relative fasce di rispetto; precisamente :
 - 1.1. IMPIANTI TECNOLOGICI G1
 - 1.2. PARCHEGGI G2
 - 1.3. CIMITERI G3
 - 1.4. VIABILITA'
 - 1.5. FASCE DI RISPETTO
2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia le diverse classi di appartenenza degli impianti tecnologici precisandone unicamente le varie categorie di appartenenza.
3. Le opere da realizzare nelle aree destinate all'infrastrutturazione del territorio e nelle relative fasce di rispetto di cui al presente capitolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.
4. Ai sensi degli articoli 104 e 105 della L.P. 22/91 ed alle condizioni previste dalle deliberazioni della giunta provinciale ai sensi del comma 2 del richiamato art. 104, è ammessa la deroga alle norme relative alle zone regolate dal presente capitolo VIII°
5. Per i fabbricati e loro ruderi preesistenti alla data di adozione del presente PRG nelle aree destinate alle infrastrutture territoriali e nelle corrispondenti fasce di rispetto, ancorché a destinazione diversa, valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 delle presenti norme, compatibilmente all'ammissibilità degli interventi medesimi con le specifiche norme della tipologia di infrastruttura interessata.

Art. 56 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI "G1"

1. Il PRG individua le aree per impianti tecnologici G1 destinate alla localizzazione o i tracciati, degli impianti tecnologici di infrastrutturazione territoriale, quali impianti di captazione dell'acqua, impianti di depurazione, impianti principali di produzione e distribuzione dell'energia e similari.
2. Nelle aree per impianti tecnologici G1 valgono le specifiche leggi di settore. Per le strutture e gli impianti regolati dal presente articolo valgono le distanze stabilite dal codice civile e/o dalle specifiche norme di settore.
3. Nelle aree per impianti tecnologici G1 sono ammesse le costruzioni strettamente necessarie a consentire lo svolgimento delle funzioni alle quali l'area è destinata. E' esclusa la residenza permanente.

4. Le aree G1 non edificate, né destinate a parcheggi e viabilità, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a colorare e/o a mimetizzare i manufatti e gli impianti, ed all'abbattimento della rumorosità con siepi ed alberature o altre soluzioni idonee. Non meno del 20% di area non edificata dovrà essere sistemata comunque a verde.

5. IMPIANTI DI DEPURAZIONE "ID"

In tali aree l'edificazione è regolata, oltre che dalle norme del presente articolo, anche dai criteri deliberati dalla Commissione del SPA provinciale contenuti nella circolare PAT - servizio Protezione Ambiente- Nr. 5890/87 del 21.9.1987. Oltre alle specifiche leggi di settore, per i depuratori valgono le disposizioni successive :

5.1. altezza massima : 8,00 ml

5.2. volumi in vista contenuti nella minima consistenza in relazione alle necessità dell'impianto. A tal fine l'impianto dovrà essere interrato nella misura massima possibile.

5.3. Le dimensioni dalle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi alle norme contenute nell' art. 59 del Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla circolare Servizio Protezione Ambiente n 5890/87 dd. 21/9/87. Le fasce di rispetto dagli impianti di depurazione si dividono in due categorie a diverso grado di vincolo :

5.3.1. zona "A" è quella adiacente al depuratore. In essa è esclusa ogni edificazione; tuttavia è consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni ;

5.3.2. zona "B" è quella adiacente alla zona "A". In essa è esclusa ogni edificazione; tuttavia è consentita la sola realizzazione dei manufatti rurali a servizio della conduzione dei fondi o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici presenti in tale zona possono essere ampliati per un massimo del 20 % del volume esistente alla data di adozione del presente PRG, per una sola volta ed al solo fine di garantirne la funzionalità.

6. PRESIDI SANITARI. "PS"

Sono destinate al deposito ed alla vendita di presidi sanitari. La realizzazione e l'esercizio di tali attività sono soggette alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alla Circolare del M.S. 30 aprile 1993, n. 15 -caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari-. Vi sono ammesse le costruzioni strettamente necessarie all'esercizio dell'attività. Per tali costruzioni valgono le disposizioni. seguenti :

6.1. altezza massima : 8,00 ml

6.2. volume massimo : 1000. mc per ogni singola area.

7. DISCARICA DI INERTI.**"DI"**

La realizzazione e l'esercizio di tale attività sono soggetti alle disposizioni di legge in materia. Vi sono ammesse costruzioni a carattere precario nella misura strettamente necessaria all'esercizio dell'attività, quali box per il personale addetto e per il deposito di attrezzature. Per tali costruzioni valgono le disposizioni successive:

7.1. altezza massima : 8,00 ml

7.2. volume massimo : 1000. mc per ogni singola area.

8. LINEE ELETTRICHE

Il PRG ne individua le linee dorsali principali. Lungo i tracciati delle linee elettriche, anche se non evidenziate in cartografia, le attività previste dal PRG possono essere mantenute e vi possono essere realizzate le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammesse nelle singole zone interessate subordinatamente al rispetto delle limitazioni e servitù previste dalle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alle distanze dalle linee elettriche esterne (fuori terra), normate dal D.M. 21.3.1988 e s.m., nonché dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.

I nuovi interventi devono rispettare le distanze minime dalle linee elettriche aeree e dai ripetitori radio-televisivi fissate rispettivamente dal D.P.C.M. 23.04.1992 e dal decreto 10.09.1998, n. 381

9. CENTRALINE IDROELETTRICHE **"CIE"**

Il PRG individua le aree destinate ad accogliere le attrezzature per la produzione di energia idroelettrica. Tali aree sono addossate a pareti montuose all'interno delle quali dovranno essere realizzate in galleria le opere destinate alla produzione dell'energia, dalle turbine agli alternatori, nonché i servizi per il personale addetto ed i depositi. Le opere di distribuzione dell'energia potranno essere realizzate su piazzali esterni. Le condotte di adduzione dell'acqua in pressione e quelle di scarico dovranno essere totalmente interrate.

Le opere da realizzare in galleria con i relativi accessi, sottostanti ad aree con diversa destinazione urbanistica, sono ammesse indipendentemente dalla destinazione della zona sovrastante.

10. ACQUEDOTTO **"A"**

Nella relazione illustrativa del PRG sono individuati i tracciati della dorsale principale dell'acquedotto e le aree destinate alle opere di presa e serbatoi. In corrispondenza delle opere di presa, dei serbatoi e lungo i tracciati dell'acquedotto, anche se non evidenziati in cartografia, le attività previste dal PRG sono subordinate al rispetto delle norme in materia di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m., nonché alle norme stabilite con disposizione del M.LL.PP. 4 febbraio 1977, DPR. 3 luglio 1982, n. 515, DPR 24. maggio 1988, n. 236 e s.m.

**Art. 57 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI "G2"
ED AREE PER PARCHEGGI PRIVATI**

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.
2. La realizzazione delle aree a parcheggio individuate dal PRG è di iniziativa pubblica. Vi sono ammesse esclusivamente le opere concernenti gli apprestamenti tecnici per il funzionamento del parcheggio. All'interno delle aree di conservazione, le aree per parcheggi di iniziativa pubblica sono da inserire nell'ambito di attuazione dei PR.
3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati. Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati.
4. Nelle fasce di rispetto stradale, le aree per la sosta e per le manovre, devono essere, possibilmente, protette dalle corsie di traffico e sistematiche con la piantumazione di alberature o siepi.
5. In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi individuati dal P.R.G. una distanza pari a quella dai confini del lotto.
6. Le aree destinate a parcheggio pubblico sono inedificabili ad esclusione delle opere di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO PER LE NUOVE COSTRUZIONI

7.1 Disposizioni generali

- 7.1.1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, così come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, con il presente provvedimento sono determinate le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni.
- 7.1.2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di denuncia di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d'uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell'edificio o della struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nella tabella delle funzioni allegata.

7.2 Determinazione delle quantità minime

7.2.1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità territoriali, attraverso i piani regolatori generali. Le quantità minime sono stabilite dalla tabella delle dotazioni di seguito allegata con un minimo di almeno un posto macchina (mq 12) e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli.

7.3 Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio

7.3.1. Ai fini dell'applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che:

- a) per nuove costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso di ampliamento di edifici esistenti si considera nuova costruzione il solo volume in ampliamento;
- b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra.

7.4 Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio

7.4.1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all'interno che all'esterno dell'edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo richiesto sia direttamente accessibile dall'esterno del lotto di pertinenza, al fine di non gravare sulla pubblica via con l'occupazione della stessa. Tale disposizione s'intende soddisfatta anche nel caso in cui i lotti siano recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili anche mediante comando elettrico o telecomando, purché detti parcheggi assumano carattere di spazio comune.

7.4.2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile e funzionale parcheggio dei mezzi.

7.4.3. Il volume computabile al fine della determinazione degli spazi di parcheggio è il volume complessivo lordo (entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più basso, all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, a meno del manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia abitabile, con esclusione della parte destinata a garage, rimesse, tunnels e rampe, cantine e scantinati a servizio della residenza, centrali termiche e di condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, nonché dei relativi spazi di accesso e manovra.

7.4.4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei volumi, delle strutture scolastiche stabilite dal Decreto della Giunta provinciale dd. 9 agosto 1976, n. 17 – 69.

7.4.5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato alla residenza qualora non superi il cinquanta per cento del volume di quest'ultima.

8. Per i parcheggi pubblici è obbligatorio corredare i progetti con idonea valutazione previsionale di impatto acustico.

7.5 Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi

- 7.5.1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f (attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell'allegata tabella delle funzioni, oltre a dimostrare il rispetto della quantità minima di parcheggio, deve essere completo di specifici elaborati che dimostrino una dotazione di spazi sufficiente in rapporto all'effettiva utenza. Nel caso le medesime attrezzature ricadessero nel centro storico va dimostrata l'esistenza, anche nelle vicinanze e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all'opera.
- 7.5.2. Nel caso di ampliamento di edifici pubblici esistenti, è consentita una minore quantità di parcheggi purché, sentita la Commissione edilizia, la dotazione non sia inferiore ai due terzi di quella minima richiesta.
- 7.5.3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3.c – tabella delle funzioni) caratterizzati da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento all'attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-spettatore; va riferita invece a tutto l'impianto in caso di più attrezzature monodisciplinari.

7.6 Parcheggi per cambi di destinazione d'uso

- 7.6.1. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione.

7.7 Casi di esenzione dall'obbligo degli spazi di parcheggio

- 7.7.1. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica in caso di nuove costruzioni e per i servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f dell'allegata tabella delle funzioni.
- 7.7.2. E' altresì esonerato, dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio per gli interventi ricadenti nelle seguenti ulteriori aree:
 - a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l'accesso ai mezzi meccanici, all'epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico;
 - b) aree definite "Città consolidata" del comune di Trento.
- 7.7.3. Sono esclusi dall'esonero di cui al comma 2 i casi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche e gli interventi sui servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f dell'allegata tabella delle funzioni.

- 7.7.4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'esenzione dall' obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall'intervento realizzato.
- 7.7.5. In presenza di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguiti, è fatta salva la facoltà del comune, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di esentare motivatamente l'intervento dal pagamento della somma predetta.
- 7.7.6. Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a termini dell'articolo 112, comma 1 bis, della L.P. n. 22 del 1991.
- 7.7.7. Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al comma 4 i servizi pubblici di quartiere, gli interventi che riguardano l'edilizia pubblica, agevolata o convenzionata e comunque quelli finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all'articolo 111 della L.P. n. 22 del 1991, nonché gli esercizi di cui all'articolo 24 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi).

7.8 Spazi di parcheggio per impianti di risalita

- 7.8.1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita richieste nel caso di nuovi impianti di arroccamento, di sostituzione di quelli esistenti ovvero di ampliamento di piste esistenti e di realizzazione di nuove, debbono essere distribuite sugli arroccamenti con accesso automobilistico, tenuto conto della potenzialità dei singoli impianti e calcolate sulla capacità complessiva del sistema su base minima di cinquanta sciatori per ettaro di pista.

7.9 Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione

- 7.9.1. Gli alberghi con attività di ristorazione, sono da considerarsi edifici a destinazione plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante è pari a due volte la superficie netta totale dello stesso diminuita di 1 mq per ogni posto letto dell'albergo.

7.10 Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali

- 7.10.1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici la superficie netta di riferimento è costituita dalla sola superficie di vendita o aperta all'uso pubblico.

7.11 Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi

- 7.11.1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti da viabilità aperta al pubblico.

7.12 Altre tipologie non comuni

7.12.1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella tabella delle funzioni e rispondenti a tipologie uniche, non comuni, come ad esempio luoghi di culto, manufatti di servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, ecc., dovranno essere dotate di adeguati spazi a parcheggio dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate caso per caso e allegate al progetto.

7.13 Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse

7.13.1. L'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse è ammesso purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate.

7.14. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale può essere autorizzata dal comune anche qualora risulti in contrasto con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e dei regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi della L.P. 22/91, articolo 104 bis, senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104 della stessa L.P. 22/91.

7.15. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 104, comma 2, L.P. 22/91, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.

7.16. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

TABELLA DELLE FUNZIONI

1. RESIDENZA	Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio	
2. ALBERGHI		
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3.a ISTRUZIONE	Asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università
	3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere.
	3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, fiere, biblioteche, musei, mense.
	3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE	ospedali, case di cura.
	3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	case di riposo, comunità terapeutiche
4. EDIFICI PRODUTTIVI	industria e artigianato di produzione.	
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO	5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi	
6. ESERCIZI PUBBLICI	ristoranti, bar, discoteche, sale gioco e simili.	
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	uffici pubblici, centri direzionali	
8. IMPIANTI DI RISALITA		
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE	luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche.	

TABELLA DI DOTAZIONE DI STANDARD PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI

FUNZIONI	ZONE			
	A	b	c	
1. RESIDENZA	1 mq/15 mc	1 mq/15 mc	1 mq/18 mc	
2. ALBERGHI	6 mq/1 p.letto	6 mq/1 p.letto	4 mq/1 p.letto	
3. SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. istruzione 3b. att. di interesse Comune 3c. att. sportive e Di concentrazione 3d. att. ospedaliere 3e. strutt. protezione civile 3f. strutt. assistenziali	1 mq/20 mc 1 mq/10 mc 3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto 1 mq/15 mc 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1° 6 mq/1 p.letto	1 mq/20 mc 1 mq/10 mc 3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto 1 mq/15 mc 6 mq/1 p.letto	1 mq/20 mc 1 mq/15 mc 3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto 1 mq/15 mc 6 mq/1 p.letto
4. EDIFICI PRODUTTIVI		10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre al 1°		
5. EDIFICI COMMERCIALI	5a. al dettaglio e centri comm. 5b. mag. dep. vendita all'ingrosso	1mq/2mq s.n.comm. 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°	1mq/2mq s.n.comm. 1mq/3mq s.n.comm.	
6. ESERCIZI PUBBLICI		2mq/1mq s.n.	2mq/1mq s.n.	
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE		1mq/10mc	1mq/10mc 1mq/15mc	
8. IMPIANTI DI RISALITA		3mq/1sciatore	3mq/1sciatore 3mq/1sciatore	
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		Analisi e progetto specifico		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000 ABITANTI (ZONE A)

TRENTO
ROVERETO



COMUNI CON PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA O CON ALTA CONCENTRAZIONE DI POSTI DI LAVORO (ZONE B)

ALA	COMMEZZADURA	MEZZOCORONA	RONZONE
ALBIANO	CONDINO	MEZZOLOMBARDO	RUFFRE'
ALDENO	COREDO	MOENA	S. LORENZO IN BANALE
ANDALO	CROVIANA	MOLINA DI LEDRO	S. MICHELE A/A
ARCO	DAIANO	MOLVENO	SARNONICO
AVIO	DAONE	MONCLASSICO	SCURELLE
BASELGA DI PINE'	DIMARO	MORI	SIROR
BOCENAGO	DORSINO	NAGO TORBOLE	SORAGA
BORGO VALSUGANA	DRENA	NOGAREDO	SPIAZZO
BOSENTINO	DRO	NOMI	SPORMAGGIORE
BRENTONICO	FAI DELLA P.	NOVALEDO	STENICO
CADERZONE	FIERA DI PRIMIERO	OSSANA	STORO
CALAVINO	FOLGARIA	PADERGNONE	STREMBO
CALCERANICA	FONDO	PANCHIA'	TAIO
CALDONAZZO	FORNACE	PEJO	TENNA
CALLIANO	GIOVO	PELLIZZANO	TENNO
CAMPITELLO DI FASSA	GIUSTINO	PERGINE V.	TERLAGO
CANAZEI	GRIGNO	PIEVE DI BONO	TESERO
CARANO	IMER	PIEVE DI LEDRO	TIONE
CARISOLO	ISERA	PIEVE TESINO	TONADICO
CASTELLO DI FIEMME	LASINO	PINZOLO	TRANSACQUA
CASTELLO TESINO	LAVARONE	POMAROLO	TUENNO
CASTELNUOVO	LAVIS	POZZA DI FASSA	VARENA
CAVALESE	LEVICO	PREDAZZO	VATTARO
CAVARENO	LONA-LASES	RABBI	VERMIGLIO
CAVEDAGO	MALE'	RAGOLI	VEZZANO
CAVEDINE	MALOSCO	RIVA DEL GARDA	
CEMBRA	MASSIMENO	ROMENO	VIGOLO VATTARO
CINTE TESINO	MAZZIN	RONCEGNO	VILLA LAGRINA
CIVEZZANO	MEZZANA	RONCONE	VOLANO
CLES	MEZZANO	RONZO-CHIENIS	ZIANO DI FIEMME


COMUNI ULTERIORI (ZONE C)

AMBLAR	CIMEGO	LUSERNA	SPORMINORE
BEDOLLO	CIMONE	MONTAGNE	STRIGNO
BERSONE	CIS	NANNO	TASSULLO
BESENELLO	CLOZ	NAVE S. ROCCO	TELVE
BEZZECCA	CONCEI	OSPEDALETTO	TELVE DI SOPRA
BIENO	CUNEVO	PALU' DEL FERSINA	TERRAGNOLO
BLEGGIO INFERIORE	DAMBEL	PELUGO	TERRES
BLEGGIO SUPERIORE	DARE'	PRASO	TERZOLAS
BOLBENO	DENNO	PREORE	TIARNO DI SOPRA
BONDO	DON	PREZZO	TIARNO DI SOTTO
BONDONE	FAEDO	REVO'	TON
BREGUZZO	FAVER	ROMALLO	TORCEGNO
BRESIMO	FIAVE'	RONCHI VALSUGANA	TRAMBILENO
BREZ	FIEROZZO	ROVERE' DELLA LUNA	TRES
BRIONE	FLAVON	RUMO	VALDA
CAGNO'	FRASSILONGO	SAGRON MIS	VALFLORIANA
CALDES	GARNIGA	SAMONE	VALLARSA
CAMPODENNO	GRAUNO	S. ORSOLA	VERO'
CANAL S. BOVO	GRUMES	SANZENO	VIGNOLA FALESINA
CAPRIANA	IVANO FRACENA	SEGONZANO	VIGO RENDENA
CARZANO	LARDARO	SFRUZ	VILLA AGNEDO
CASTEL CONDINO	LISIGNAGO	SMARANO	VILLA RENDENA
CASTELFONDO	LIVO	SOVER	ZAMBANA
CAVIZZANA	LOMASO	SPERA	ZUCLO
CENTA SAN NICOLO'			


MISURAZIONE DEL VOLUME





VOLUME COMPUTABILE – NON COMPUTABILE



PARCHEGGIO TIPO



CASI DI PARCHEGGIO INTERNO – PARCHEGGIO ESTERNO




$$SP = Pi + Pe$$

$$Pe \geq \frac{1}{4} SP$$

SP = SPAZIO DI PARCHEGGIO
Pi = PARCHEGGIO INTERNO
Pe = PARCHEGGIO ESTERNO


SUPERFICIE NETTA (esercizi pubblici)



$$SP = 2 Sn$$

SP = SPAZIO PARCHEGGIO
Sn = SUPERFICIE NETTA

EDIFICIO POLIFUNZIONALE



F1, F2, F3, F4, Fn = VARIE FUNZIONI DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE

F1·NEGOZIO

F2·UFFICIO

F3·RESIDENZA

F4·LABORATORIO



Fn·ALTRO

$$SP = PF_1 + PF_2 + PF_3 + PF_4 + PF_n$$

SP= SPAZIO DI PARCHEGGIO

**PF1...PFn = PARCHEGGIO RELATIVO
AD OGNI FUNZIONE**

PARCHEGGIO PER ALBERGO E ALBERGO - RISTORANTE



Art. 58 AREE CIMITERIALI**"G3"**

1. Le aree cimiteriali, indicate con apposita simbologia nelle tavole del sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura.
2. La zona di rispetto cimiteriale si estende fino a m 50,00 di distanza dai muri perimetrali del cimitero.
3. Con delibera del consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale è possibile ridurre la zona di rispetto cimiteriale da m 200 fino a m 25, al fine di poter dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, tenendo conto degli elementi di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
4. Per gli interventi ammessi all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si fa riferimento all'art. 75 della L.P. n. 10 del 1998, alla deliberazione della G.P. n. 1279 del giugno 2006 e s.m.

Art. 59 AREE PER LA VIABILITÀ E FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Comprendono le aree destinate alla realizzazione ed alla protezione delle strade.
2. Le aree di rispetto stradale sono segnate in cartografia ed il limite è indicato con apposito retino, per la viabilità locale, di progetto o di ampliamento.
3. Sono regolamentati dalla D.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995, modificata con successive delibere n. 10778 dd. 02.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001 e n. 2929 dd. 10.12.2004:
 - le dimensioni delle strade,
 - la definizione ed i metodi di misurazione delle stesse,
 - le fasce di rispetto dei tracciati stradali esterni alle zone insediative o ai centri abitati,
 - le fasce di rispetto dei tracciati stradali di progetto e da potenziare, interni alle zone insediative o ai centri abitati,
 - i limiti di utilizzo.
4. All'interno delle aree destinate a fasce di rispetto stradale è prevista l'edificazione di marciapiedi. Tale edificazione si intende consentita, per una larghezza massima di ml 2,00, lungo tutte le strade comunali interne ed esterne al centro abitato, anche ove non sia espressamente indicata la fascia di rispetto.
5. Le fasce di rispetto stradale, pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile ed hanno la stessa capacità edificatoria delle aree con cui confinano. Tale capacità può essere utilizzata per l'edificazione delle aree confinanti, nel rispetto della presente normativa.

Art. 60 CARATTERISTICHE TECNICO DIMENSIONALI E TIPOLOGIA STRADE

1. Le aree indicate per la viabilità sono destinate al traffico veicolare e pedonale.
2. I tracciati stradali che costituiscono la rete fondamentale dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale si distinguono in strade esistenti e strade di progetto, in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale.
3. La rete stradale è rappresentata nella cartografia in congruenza al sistema infrastrutturale del PUP dal quale mutua l'indicazione delle categorie stradali, specificate con un numero arabo sulla cartografia del sistema urbanistico.
4. La cartografia di Piano, oltre alla categoria di appartenenza, definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto.
5. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nel citato decreto provinciale.
6. Per tutte le strade di interesse locale, ovvero "altre strade" come definite nella D.G.P. 909/95 e s.m., è ammessa la modifica della sede stradale anche se nella cartografia del PRG non è indicata la fascia di rispetto stradale. Per tali strade, anche all'interno degli insediamenti storici, sono sempre consentite le rettifiche stradali, gli allargamenti della carreggiata, dei marciapiedi, delle banchine e degli elementi marginali quali scarpate e muri di sostegno, nonché la formazione di parcheggi, di aree di sosta e di elementi di arredo urbano.
7. Le caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, l'ampiezza ed i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto dei tracciati nuovi e di quelli da potenziare, nonché i relativi nodi sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione G.P. n° 909 dd. 3 febbraio 1995, modificata con successive delibere n. 10778 dd. 02.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001 e n. 2929 dd. 10.12.2004.
8. Nei tratti compresi in aree di nuova edificazione o di ristrutturazione dovranno essere particolarmente curati gli aspetti connessi con la sicurezza del traffico, specie di quello pedonale con particolare riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche. Dove possibile ed opportuno la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da consentire la piantumazione di alberature.
9. I tracciati e le larghezze delle nuove strade, urbane ed extraurbane previste nella cartografia del P.R.G. sono indicativi e ne viene rinviata la definizione al momento della progettazione esecutiva. La possibilità di modifica dei tracciati e delle larghezze, può avvenire solamente all'interno delle fasce di rispetto.
10. Particolari prescrizioni relative agli interventi edilizi riguardanti le aree prospicienti la viabilità di P.R.G. potranno essere impartite dalla Amministrazione comunale, per non pregiudicare la corretta realizzazione delle strade.
11. L'acceso agli edifici previsti all'interno delle aree destinate all'insediamento, deve avvenire direttamente dalle strade di progetto previste dal P.R.G. e non da altre parti del territorio.

12. L'eventuale assenza nella cartografia di piano, di previsioni relative alla rettifica o all'ampliamento di strade esistenti, non esclude in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze viabilistiche di pubblico interesse. La possibilità di modifica dei tracciati e delle larghezze, può avvenire solamente all'interno delle fasce di rispetto.
13. Le categorie previste dal P.U.P. e dal P.R.G. sono:
 - strade di III° categoria;
 - strade di IV° categoria;
 - viabilità locale.
14. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI

D.G.P. N° 909 DD. 3 FEBBRAIO 1995, D.G.P. 10778 DD. 02.10.1998, D.G.P.
N° 1606 DD. 22.06.2001 E D.G.P. N° 2929 DD. 10.12.2004.

Dimensioni delle strade

1. Le dimensioni di ciascuna categoria di strade in riferimento al P.U.P. risultano dall'allegata tabella A. Ove non diversamente specificato dal P.R.G. per le strade non classificate dal PUP si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria.
2. Dimensioni diverse da quelle indicate nella tabella A possono essere autorizzate dalla Giunta Provinciale qualora, per situazioni orografiche particolari, si renda necessaria la realizzazione di "corsie di arrampicamento".
3. In sede di autorizzazione dei singoli progetti della viabilità, devono essere assicurate, al di fuori dei centri storici, dimensioni omogenee per tratti stradali funzionalmente unitari, in relazione ad omogenee situazioni di traffico.
4. Le strade di prima categoria a due corsie per ogni senso di marcia devono essere munite di idoneo spartitraffico centrale di separazione dei flussi veicolari

Definizioni e metodo di misurazione

- 1.Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si assumono le seguenti definizioni:
 - a) limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita sulla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli, più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta;
 - b) asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare;
 - c) fascia di rispetto: è lo spazio laterale alle strade e alle ferrovie che va riservato a eventuali ampliamenti o modifiche delle loro sedi, ed altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti al rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare e ferroviario sul contesto circostante. La stessa individua l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
- 2.Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada o della ferrovia cui si riferiscono a partire dal loro asse nel caso di strade o ferrovie di progetto, dal loro limite, come definito al precedente comma 1., lett. a) per le strade esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli, con riferimento al centro della simbologia di piano.

Fasce di rispetto dei tracciati stradali esterni alle zone insediative o ai centri abitati

1 Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, ovvero fuori dei centri abitati per i comuni sprovvisti di piano, le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale risultano dalla allegata tabella B.

Fasce di rispetto dei tracciati stradali interni alle zone insediative o ai centri abitati

- 1 Nelle zone specificatamente destinate all'insediamento, ovvero nei centri abitati per i comuni sprovvisti di piano, le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale risultano dalla allegata tabella C.

Fasce di rispetto nei piani subordinati al P.U.P.

1. Nelle zone specificatamente destinate all'insediamento la pianificazione subordinata potrà prevedere, per motivate esigenze urbanistiche ed a condizione che siano disposte opportune forme di mitigazione per gli abitanti dagli inquinamenti da traffico, fasce di rispetto diverse da quelle risultanti dalla tabella C.
2. Ove le previsioni del Piano Urbanistico Provinciale, relative ai tracciati stradali di progetto e di potenziamento, coincidano anche per singoli tratti, con le indicazioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato, l'ampiezza delle relative fasce di rispetto è determinata dalle indicazioni della sola pianificazione di grado subordinato.

Limiti di utilizzo

- 1 Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale. La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.
- 2 Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento, dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dal piano comunale, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
- 3 Nel caso di edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987), nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:
 - a) l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
 - b) la demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.
- 4 L'entità massima degli ampliamenti di cui al comma 3 è determinata dalla pianificazione subordinata.

5. L'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 30% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987). Nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, la predetta misura massima di ampliamento può formare oggetto di deroga, ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
6. Sono comunque consentite:
 - a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9, 1° comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122;
 - b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, secondo le procedure del medesimo articolo.
7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.
8. Le disposizioni di cui alla Deliberazione G.P. n° 909 dd. 3 febbraio 1995, modificata con successive delibere n. 10778 dd. 02.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001 e n. 2929 dd. 10.12.2004, prevalgono su quelle con esse contrastanti recate dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati subordinati al Piano urbanistico provinciale, in materia di fasce di rispetto dei tracciati stradali.

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	---	---
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	---	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

CARREGGIATA

PIATTAFORMA STRADALE

TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)

Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	60	---	---	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	---
IV CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRÉ STRADE	10	20	30	---

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:

- DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI
STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
 - DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO
 - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI

TABELLA C**LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)**

All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	(")	---	---	150
I CATEGORIA	(*)	40	60	90
II CATEGORIA	(*)	35	45	60
III CATEGORIA	(*)	25	35	(*)
IV CATEGORIA	(*)	15	25	(*)
ALTRE STRADE	(*)	10 (**)	15 (**)	(*)

(") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.

(*) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali.

(**) **Ove non diversamente specificato dagli strumenti urbanistici locali.**

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - DAL LIMITE STRADALE PER | STRADE ESISTENTI |
| | STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE |
| - DALL'ASSE STRADALE PER | STRADE DI PROGETTO |
| - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER | RACCORDI E/O SVINCOLI |

Art. 61 FASCE DI RISPETTO DEI POZZI E AREE DI RISPETTO IDROGEOLOGICO DELLE SORGENTI

3. Le aree di salvaguardia delle risorse idriche sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi e ai punti di presa e sono individuate nella cartografia del PRG; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi e alle aree di ricarica delle falde.
3. All'interno delle zone di tutela assoluta sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 5 del D.P.R. 236/1988, nelle zone di rispetto solamente gli interventi di cui all'art. 6 del D.P.R. 236/1988.
4. All'interno delle aree di rispetto, gli interventi devono garantire l'assoluta salvaguardia sia dell'ambiente naturalistico esterno sia della protezione da inquinamenti del terreno e delle falde acquifere.
5. Sono in ogni caso vietate tutte le opere compresi i depositi di materiale di qualunque tipo o che in ogni modo possano comportare alterazione ed inquinamento delle acque, o l'infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi e inquinanti.
6. Le aree di salvaguardia delle risorse idriche di particolare importanza vengono individuate nella cartografia del PRG e sono delimitate da un perimetro avente raggio minimo di 15 metri dal centro del corpo idrico per le zone di tutela assoluta e un'estensione di raggio non inferiore a 100 metri rispetto al punto di captazione per le zone di rispetto.
7. Gli interventi ammessi dalla disciplina di P.R.G. sono comunque subordinati alla presentazione di una relazione idrogeologica che dia particolari indicazioni sullo smaltimento delle acque bianche e nere, al fine di garantire la massima tutela delle falde acquifere.
8. Le fasce di rispetto sono delimitate da un settore di circonferenza che ha per centro il centro della sorgente o del pozzo e, per raggio, le seguenti dimensioni :
 - 7.1. per i pozzi : ml. 15 a 360°
 - 7.2. per le sorgenti captate : ml. 100 a monte ed a lato;
 - 7.3. per le sorgenti non captate : ml. 50 a monte ed a lato

Art. 62 LAGHI, CORSI D'ACQUA E FASCE DI RISPETTO

1. Per una larghezza di 10 ml. per parte dalle rive o dagli argini, le aree limitrofe agli alvei dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche approvato con R.D. 15.01.1942. e dei bacini d'acqua di capacità superiore ai 1000 mc., nei tratti individuati con specifica simbologia sulla cartografia del PRG, sono soggette ai vincoli previsti dall' art. 2 delle norme di attuazione del PUP- L.P. 9 .11.1987, n. 26.
2. Lungo le rive dei bacini d'acqua di capacità superiore ai 1000 mc. e dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi i depositi di materiali, è inoltre soggetta ai vincoli del R.D. 25.7.1904, n. 523 - T.U. sulle opere idrauliche - ed alla L.P. 8.7.1976, n. 18, come modificata dalla L.P. 3.8.1981, n. 14.
5. Gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua possono essere ampliati secondo le indicazioni contenute negli articoli delle zone di appartenenza, subordinatamente all'autorizzazione delle leggi di settore e secondo quanto previsto nelle norme della carta di sintesi geologica provinciale, approvata dalla G.P. con delibera n° 2813 del 23 ottobre 2003.
6. Fatte salve le altre disposizioni vigenti, nell'ambito delle aree di protezione definite nei precedenti commi di questo articolo, si applicano le disposizioni relative alle aree di rispetto idrogeologico.

CAPITOLO IX^o

NORME GENERALI

Art. 63 VARIANTI PERIODICHE

1. Il PRG può essere variato a scadenza biennale, dall'entrata in vigore, qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno, ed è comunque aggiornato ove occorra in relazione alla formazione dei programmi di sviluppo comprensoriale. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o di interesse pubblico o che siano conseguenti a pubbliche calamità.
2. In occasione della revisione periodica, il Comune può prendere in esame eventuali proposte provenienti da privati, Enti e Associazioni operanti nel territorio comunale, che saranno in ogni caso sottoposte anche al parere del Consiglio Comunale.

Art. 64 DEROGHE

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, come definite a sensi dell'art. 104 del TULP 22/91 dalla D.G.P n. 12469 del 21.09.1992 come modificata con le D.G.P n. 10521 del 25.11.1994 e n. 10524 del 22.09.1995, nonché per la realizzazione di autorimesse a sensi della legge 14.3.1989, n. 122.

Art. 65 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., tanto negli elaborati grafici quanto nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G.
2. Quanto non è esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione , restauro e risanamento di edifici esistenti. E' escluso qualsiasi aumento di volume, salvo precisazioni specifiche di zona.

VERVO'
29 maggio 2006

1° adozione del Consiglio comunale	delibera n° 28	del 27/11/2007
2° adozione del Consiglio comunale	delibera n°	del
esame della CUP	delibera n° 23	del 20/03/2008
approvazione della Giunta Provinciale	delibera n°	del
pubblicazione sul B.U.R	N°	del
Entrata in vigore del PRG in data		

il tecnico	il segretario comunale	il sindaco

INDICE

CAPITOLO I° GENERALITA' DISPOSIZIONI GENERALI STRUMENTI DI	
PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEFINIZIONI.....	
	1
Art. 1	DOCUMENTI DEL PIANO
Art. 2	DISCORDANZE NEL P.R.G.....
Art. 3	APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRG.....
Art. 4	ATTUAZIONE DEL PRG
Art. 5	INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
Art. 6	PIANI ATTUATIVI
Art. 7	FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.....
Art. 8	DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETA', DA ALTRI FABBRICATI E DALLE STRADE
Art. 9	TIPOLOGIE EDILIZIE ED ASSI D'ORIENTAMENTO
Art. 10	INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI.....
Art. 11	INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.....
CAPITOLO II° CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE AREE DI CONTROLLO	
TECNICO AMMINISTRATIVO TAVOLA DEL SISTEMA	
AMBIENTALE	
	11
Art. 12	CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE
Art. 13	AREE ASSOGGETTATE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 14	AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE PRIMARIA
Art. 15	AREE ASSOGGETTATE A SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art. 16	AREE DI RECUPERO AMBIENTALE.....
Art. 17	AREE E MANUFATTI DI RILEVANZA CULTURALE.....
Art. 18	AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA.....
Art. 19	AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA
Art. 20	RETE VIABILISTICA STORICA E TRACCE NELLA SISTEMAZIONE AGRARIA
Art. 21	INSEDIAMENTI STORICI
Art. 22	AREE ESTERNE A QUELLE ASSOGGETTATE ALLA TUTELA AMBIENTALE
CAPITOLO III° DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTUATIVE PER GLI	
INSEDIAMENTI STORICI TAVOLA DEI CENTRI ABITATI	
	21

Art. 23	DISPOSIZIONI GENERALI E DESTINAZIONI D'USO ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	22
Art. 24	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - PIANI DI RECUPERO -	23
Art. 25	SPAZI LIBERI ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	25
Art. 26	MANUFATTI ACCESSORI.....	26
Art. 27	MODALITA' D'INTERVENTO SUI MANUFATTI D'ARREDO URBANO	27
Art. 28	RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'EDIFICAZIONE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI	28
Art. 29	MODALITA' D'INTERVENTO SU SINGOLE UNITA' EDILIZIE.....	28
Art. 30	ORDINARIA MANUTENZIONE - M1 -	29
Art. 31	STRAORDINARIA MANUTENZIONE - M2 -	30
Art. 32	RESTAURO - R1 -	31
Art. 33	RISANAMENTO CONSERVATIVO - R2 -	34
Art. 34	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R3 -	37
Art. 35	DEMOLIZIONE, SOSTITUZIONE - R4 -	39
CAPITOLO IV° AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE		
	TAVOLA DEI CENTRI ABITATI.....	41
Art. 36	AREE RESIDENZIALI.....	42
Art. 37	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"	45
Art. 38	AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE "C"	46
CAPITOLO V° AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE		
	PRIMARIO ED INCOLTI TAVOLA URBANISTICA E TAVOLA DEI CENTRI ABITATI	49
Art. 39	AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO ED INCOLTI.....	50
Art. 40	AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO "E1" - "E1E"	53
Art. 40/a	AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO "E1"	53
Art. 40/b	AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO "E1E"	54
Art. 41	AREA AGRICOLA SECONDARIA "E2" - "E2E"	57
Art. 41/a	AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO "E2"	57
Art. 41/b	AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO "E2E"	58
Art. 42	AREE PER L'EDILIZIA RURALE "E3" ed "E3S"	61
Art. 43	AREE BOSCHIVE "E4'	62

Art. 44	AREE A PRATO O PASCOLO "E5"	62
Art. 45	AREE IMPRODUTTIVE "E6"	63
CAPITOLO VI° AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE		
	SECONDARIO E TERZIARIO TAVOLA URBANISTICA E	
	TAVOLA DEI CENTRI ABITATI	65
Art. 46	AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO	66
Art. 47	AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO "D1"	67
Art. 47 bis	AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE AGRICOLO "D1 A"	69
Art. 48	AREE ALBERGHIERE "D2"	71
Art. 48 bis	AREE PER ATTIVITA' AGRITURISTICA "D2(AT)"	72
Art. 48 ter	CAVE "D3"	72
Art. 48 quater	RICICLAGGIO "D3R"	72
Art. 48 quinques	AREE PER ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI D2 (XA)	73
CAPITOLO VII° AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E		
	PERTINENZE PRIVATE TAVOLA URBANISTICA E TAVOLA	
	DEI CENTRI ABITATI	75
Art. 49	AREA PER SERVIZI PUBBLICI.....	76
Art. 50	AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI "F1"	77
Art. 51	AREE PER VERDE PUBBLICO "F2"	77
Art. 52	AREE PER IMPIANTI SPORTIVI "F3"	77
Art. 53	AREE A VERDE PRIVATO "F4"	78
Art. 54	AREE DI SOSTA "F5".....	78
CAPITOLO VIII° INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO TAVOLA		
	URBANISTICA E TAVOLA DEI CENTRI ABITATI.....	79
Art. 55	INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO.....	80
Art. 56	AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI "G1"	80
Art. 57	AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI "G2" ED AREE PER	
	PARCHEGGI PRIVATI.....	83
Art. 58	AREE CIMITERIALI "G3".....	99
Art. 59	AREE PER LA VIABILITÀ E FASCE DI RISPETTO STRADALE.....	99
Art. 60	CARATTERISTICHE TECNICO DIMENSIONALI E TIPOLOGIA	
	STRADE.....	100
Art. 61	FASCE DI RISPETTO DEI POZZI E AREE DI RISPETTO	
	IDROGEOLOGICO DELLE SORGENTI	108
Art. 62	LAGHI, CORSI D'ACQUA E FASCE DI RISPETTO	109

CAPITOLO IX° NORME GENERALI.....	111
Art. 63 VARIANTI PERIODICHE	112
Art. 64 DEROGHE	112
Art. 65 NORME TRANSITORIE E FINALI	112